

UTENSILI • Quaderni programmatici
della Federazione dei Verdi 

a cura di Tana de Zulueta
e Gianpaolo Silvestri

Verde antico

Tutela dei Beni culturali immateriali

UTENSILI direttore editoriale Gianpaolo Silvestri

Introduzione

Balla coi pupi siciliani al tenorile canto dei pastori sardi

Verde è pensiero e pratica autonoma, un nuovo alfabeto in grado di decodificare il mondo, di porre le giuste domande, abbozzare risposte credibili, avviare soluzioni concrete. Verde non è l'altra faccia della stessa medaglia delle grandi narrazioni precedenti: liberalismo e socialismo. Esso si innesta invece nei punti alti della modernità, delle necessarie innovazioni, coniugando nelle dinamiche del reale e della vita i concetti di limite e responsabilità con quello di ben/essere. Verde, teoria e azione della semplicità che è difficile a farsi, modifica il mondo (con metodo non-violento, democratico e solidale) nell'ottica di un pianeta vivo in cui per tutti gli esseri viventi - umani e non - valga la pena vivere.

Verde è per sua intrinseca essenza, naturalmente alleato e in sintonia con le grandi opzioni e aspirazioni delle sinistre e dei movimenti di liberazione. Questo perché è nel suo patrimonio genetico l'acquisizione di quella grandissima ricchezza dell'umanità rappresentata dai movimenti di emancipazione, liberazione, autodeterminazione dei popoli e degli individui, che hanno dato speranze, dignità e voce a chi - storicamente - non aveva voce. Tragica cecità sarebbe non voler vedere come il diritto alla vita e all'inviolabilità del proprio corpo, al cibo e all'abitazione, all'alfabetizzazione, alla salute, democrazia e uguaglianza, libertà e diritti (i grandi temi che hanno motivato lotta e impegno di milioni di donne e uomini, punti cardinali delle battaglie di emancipazione e liberazione umana delle sinistre) siano presupposti inalienabili del Verde.



Verde è naturalmente alternativo alla destra, ai suoi valori, alle sue pratiche: tematiche ecologiste possono e devono avere il carattere della trasversalità e quindi ipotizzare anche contingenti alleanze con soggetti diversi. Rimane fermo però il dato che mai il Verde, se non negando gli assiomi fondanti la propria identità, potrà convenire con ideologie socialmente darwiniane, antisolidali, intimamente razziste, violente e guerrafondaie, misogine e ultraliberiste, proprie delle destre.

Verde, nel contempo, è rifiuto della dittatura economicista, del dominio della quantità, in nome di parametri qualitativi nella valutazione della civiltà e del benessere. Verde è la critica più radicale e fondata allo sviluppatismo progressista, al moloch economicista, al liberismo, all'imperio dell'aver, del consumo e dello spreco, all'alienazione e perdita di senso. In ciò davvero Verde è una netta cesura anche con la tradizione, il pensiero e la pratica delle sinistre. È nel senso del limite, nell'assunzione del concetto di responsabilità individuali e collettive, nel motivato rifiuto dell'egemonia delle quantità, del numero esponenziale delle cose e reificazione dell'esistenza, nel no a consumi stupidi e distruttivi, nel privilegiare la qualità e nell'esigenza di un'altra vita, di altri stili del quotidiano, nel piacere come principio politico e nel bello, che si esplicita con maggiore vigore la modernità e l'innovazione Verde.

Verde, in questo senso, è scommessa di pace tendente alla ricomposizione armonica con la natura e al superamento dell'alienazione e reificazione di tutti gli esseri viventi. È per questo che le lunghe code d'asfalto delle ferie d'agosto, il fast food, le risate e applausi a comando nelle tv, i monolocali, i pesticidi nel piatto, il tempo ridotto a orario, sono nemici del Verde al pari del nucleare civile e militare, dell'inquinamento, delle armi e delle guerre, delle manipolazioni genetiche, dell'intolleranza e del consumismo, della violenza sugli animali e della distruzione della bellezza paesaggistica o artistica.



Verde, assunzione prioritaria della salvaguardia della natura, degli equilibri dell'ecosistema, nella piena consapevolezza del limite delle risorse sia in riferimento alla dissennata opera distruttiva dell'uomo che alla bomba demografica, è territorio libero, non integralista, ove si intersecano interrogandosi ma in piena autonomia, le categorie e contraddizioni del moderno. Pur assumendo la natura e la sua difesa come un necessario a-priori, ciò non significa ritenere però che essa sia in grado di leggere e dare risposte a ogni aspetto del reale. Sarebbe pericoloso fondamentalismo. Verde è quindi terra libera e solidale, ove, nella ricchezza dello scambio, si ascoltano e si interrogano i soggetti delle grandi contraddizioni della modernità; è Torre di Babele animata da donne e uomini, movimenti alla ricerca di un alfabeto comune in grado di vincere le impegnative e affascinanti sfide del Futuro Sostenibile. È nostalgia del futuro ancorata a salde radici nella memoria del passato.

Per questo i verdi sono tra i soggetti più interessati a valorizzare e tradurre in azioni concrete la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" approvata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per L'Educazione, la Scienza e la Cultura, di seguito denominata Unesco, riunitesi in Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua 32ma sessione.

Ma cosa si intende esattamente per "patrimonio culturale immateriale"? Nell'articolo 2 della Convenzione la definizione recita che "si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali agli stessi associati - che le comunità, i gruppi, ed in alcuni casi, gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in funzione del loro ambiente, della loro interazione con la natura e la loro storia, e dà loro un senso di identità e di continuità, promovendo in tal

modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.” Questo il testo (traduzione non ufficiale) della Convenzione: forse può aiutare a capire meglio citare i due casi italiani ammessi ad ora nell’elenco dei beni immateriali da salvaguardare: i Pupi siciliani ed il Canto tenorile dei pastori sardi.

Di grande spessore e condivisibilità mi pare poi l’assunto (esplicitato formalmente dalla Convenzione) che si terrà conto esclusivamente del patrimonio culturale immateriale conforme agli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti umani e alle esigenze di reciproco rispetto tra le comunità, gruppi ed individui e, letteralmente, di “sviluppo sostenibile”. Non a caso la stessa Convenzione considera l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto crogiuolo della diversità culturale e garanzia dello sviluppo sostenibile. In tempi di identità forti ed escludenti, in tempi di integralismi, localismi, nazionalismi e razzismi, mi pare una ottima precauzione.

È evidente quindi l’interesse verde per tale Convenzione, anche in considerazione della profonda interdipendenza tra il patrimonio materiale culturale e naturale e quello culturale immateriale. Potremmo tradurre con il bello, la memoria, le identità, la ricchezza dello scambio!

Il lavoro che ci attende è difficile ma nel contempo entusiasmante: siamo nel campo del “gratuito”, del divenire, delle connessioni individuo, gruppo, storie, dell’arte e della quotidianità. Siamo fuori dagli orari e dagli euro: è il pianeta vivo in cui per tutti vale la pena vivere; è il ben/essere, il bello, la memoria e la nostalgia del futuro. È la storia che noi vogliamo e siamo.

Ed allora, davvero, balliamo coi pupi siciliani al canto tenorile dei pastori sardi.

Gianpaolo Silvestri

Indice

Presentazione. Verde antico Una proposta Verde per la valorizzazione dei Beni Culturali Immateriali	13
Un nuovo approccio al concetto di patrimonio culturale. La tutela del patrimonio culturale immateriale	17
Un percorso accidentato	23
Dal particolare alla complessità	29
Di generazione in generazione	34
Una grande sfida	36
Mondo rurale	42
Mediterraneo	45
L'esperienza della Provincia di Trento	50
L'apporto delle discipline antropologiche	53
La variabile tempo	59
La terra è madre	60

UTENSILI

La inesausta metamorfosi delle culture immateriali	66
<hr/>	
Appendici	
<hr/>	
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	71
<hr/>	
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE, CULTURALE E NATURALE DELL'UMANITÀ (1972)	95
<hr/>	
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (2001)	111
<hr/>	

Presentazione

Una proposta Verde per la valorizzazione dei Beni Culturali Immateriali

Abbiamo intitolato questa pubblicazione, come l'incontro pubblico nel Refettorio di palazzo San Macuto che l'ha preceduto, "Verde Antico", perché volevamo fare emergere il nesso profondo che esiste tra la valorizzazione e la protezione dei saperi antichi dei popoli e l'ambientalismo. Conservare le culture e le conoscenze non è un atto di nostalgia, è il presupposto per la conservazione di delicati equilibri ambientali e forme di sviluppo realmente sostenibili. Valori ed obiettivi che sono patrimonio del movimento ambientalista e del partito dei Verdi fin dalle origini.

Forse perché l'Italia gode di un patrimonio culturale materiale senza uguali al mondo, il valore e il significato di una Convenzione dell'UNESCO dedita alla valorizzazione del patrimonio intangibile è passato in second'ordine. Finalmente quest'anno siamo arrivati alla ratifica della Convenzione, con un po' di ritardo, ma ci siamo arrivati. E forse la ratifica, che è avvenuta dopo l'incontro a palazzo San Macuto, deve qualcosa alla spinta autorevole degli esperti e degli operatori che in quell'occasione hanno fatto capire l'urgenza e l'importanza del riconoscimento e della valorizzazione di quella cultura vivente che si manifesta nei saperi e nelle arti rimandati e arricchiti per secoli. Una cultura che in Italia è stata in primo luogo quella del mondo contadino, come ci ha ricordato Carlo Petrini. Un mondo, una cultura, anche un'economia, ma si potrebbe parlare di veri e propri ecosistemi locali, che stanno scomparendo o sono già pesantemente compromessi. Da questi saperi dipendeva la

sopravvivenza delle comunità, ma anche la ricca tradizione enogastronomica dell'Italia, insieme all'immensa varietà delle piante e degli animali domestici che la sostenevano. Sulla traccia di questi saperi fu modellato il paesaggio, prima ancora delle case e delle cose. Petrini chiede, con ragione, che vengano raccolte e custodite le ultime testimonianze di questo nostro "patrimonio umano vivente", come la dichiarazione dell'UNESCO definisce le persone depositarie del patrimonio immateriale di una comunità. Un lavoro che Petrini estenderebbe a livello planetario, per fermare il "genocidio culturale" del mondo contadino che lui denuncia.

Qualche passo in questa direzione è stato intrapreso. A Firenze, per esempio, verrà aperto quest'anno il primo Centro mondiale sui saperi tradizionali, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione (UNCCD), con l'obiettivo di sviluppare iniziative per la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie tradizionali. Conoscenze che possono svolgere un ruolo cruciale per consentire alle popolazioni colpite di affrontare i cambiamenti climatici in atto con risorse e strumenti flessibili, disponibili e soprattutto sostenibili.

Basta leggere i contributi qui di seguito per capire l'importanza della partecipazione italiana alla Convenzione sui beni immateriali. Vi troverete spunti e argomenti molto diversi fra di loro, anche perché è già in atto nel nostro paese un lavoro fecondo in questo campo. Potrete capire non solo com'è nata la Convenzione, ma soprattutto come può e deve tradursi in politiche concrete volte a conservare i mille saperi che sono l'anima dei popoli.

La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale è strettamente collegata ad un'altra Convenzione, quella sulle Diversità culturali, approvata da poco dal Parlamento. Le due con-

venzioni si completano e si rafforzano reciprocamente. In tutte due, per esempio, vi è un esplicito riferimento alla salvaguardia dei saperi tradizionali. Tutte due le convenzioni si fondano sul riconoscimento delle diversità culturali come ricchezza — così come la Convenzione di Rio del 1972 tutela la biodiversità ambientale della Terra come presupposto di uno sviluppo sostenibile. Infine ci tengo a ricordare che il convegno “Verde Antico” nasce da un’idea del professore Silvio Marconi, antropologo ed esperto di sviluppo integrale, che ringrazio per il suo prezioso contributo.

Tana de Zulueta



Un nuovo approccio al concetto di patrimonio culturale. La tutela del patrimonio culturale immateriale

*Mounir Bouchenaki**

Tutti sappiamo come il concetto di patrimonio si sia trasformato, specialmente nelle ultime decadi, fino ad integrarne l'aspetto intangibile. Segno, da una parte, della mobilità estrema delle idee, di un riequilibrio culturale, ma soprattutto segno del completamento di un'idea sorta nel 1946: quella del carattere universale delle culture. Nel 2003, adottando la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, la Conferenza Generale dell'UNESCO, con i suoi 190 Stati membri, ha segnato una svolta storica nella comprensione del concetto di patrimonio nell'ambito della società contemporanea, nella sua definizione e nelle azioni di salvaguardia e conservazione.

Nel corso degli ultimi quaranta anni, il concetto di patrimonio culturale si è costantemente ampliato. La carta di Venezia (1964) si riferiva soltanto "ai monumenti e alle località", concentrandosi sul patrimonio architettonico. Il campo d'azione si è rapidamente esteso per includere insieme di costruzioni, l'architettura popolare, il patrimonio costruito industriale e quello del XX secolo. D'altra parte, a partire dallo studio dei giardini storici, il concetto "di paesaggio culturale" ha messo in evidenza la relazione stretta tra cultura e natura.

L'approccio antropologico alla cultura, come l'attenzione delle scienze sociali ai processi, a scapito degli oggetti, si è rivelato fattore potente di riqualificazione del patrimonio in un insieme di espressioni diverse, complesse ed interdipendenti.

** Direttore generale dell'ICCROM (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ed ex-vice presidente dell'Unesco*

È, oggi, molto più la diversità delle espressioni che fonda il valore del patrimonio, piuttosto che l'adesione ad una norma o ad una definizione. Questo aspetto, strettamente legato all'idea della complessità del patrimonio, non era finora chiaro. Infatti, le rappresentazioni schematiche della diversità delle culture, attraverso il loro patrimonio, erano saldamente ancorate negli spiriti.

Le architetture di terra e le sculture in Africa, la monumentalità decorativa europea, le piramidi perse dell'America Latina ed i parchi naturali dell'America settentrionale non sono più semplicemente percepiti come immagini di eccellenza del patrimonio dell'umanità; hanno acquisito, tramite il concetto di valore immateriale, una nuova dimensione.

È la ricerca del significato delle espressioni culturali che ha condotto ad un nuovo approccio al patrimonio.

Questa ricerca, che ha acquisito un'importanza crescente nel corso degli ultimi venti anni, ci ha indotto ad identificare le abitudini sociali ed i sistemi di credenza - compresi i miti - il cui patrimonio immateriale ne è il segno e l'espressione. La definizione del patrimonio culturale immateriale e la sua valutazione rispetto all'identità, alla creatività e alla diversità hanno contribuito a costruire un approccio olistico al patrimonio, che si applica alle due categorie, quella materiale e quella immateriale.

Durante tre decenni, le attività normative internazionali dell'UNESCO si sono concentrate sulla protezione del patrimonio materiale. Di conseguenza, la salvaguardia del patrimonio immateriale è stata a lungo trascurata.

Un primo passo in questa direzione era stato già compiuto nel 1973, quando la Bolivia aveva proposto di aggiungere un protocollo alla Convenzione Universale sul Diritto d'Autore per la protezione del folklore.

Purtroppo questa proposta non è stata portata poi avanti, ma ha evidenziato, all'epoca, la necessità di riconoscere ed integrare gli aspetti immateriali nella comprensione del patrimonio culturale.

Dopo, solo nel 1982, tuttavia, l'UNESCO ha istituito un Comitato di Esperti sulla salvaguardia del folclore e ha creato una sezione speciale per il patrimonio intangibile che ha elaborato la Raccomandazione sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e Popolare, adottata nel giugno 1989.

Questa raccomandazione ha creato un importante precedente ed ha riconosciuto "la cultura tradizionale e popolare".

Essa incoraggiava anche la collaborazione internazionale ed esponeva le misure da adottare per la sua identificazione, conservazione, disseminazione e protezione.

Dopo il 1989, sono stati portati a termine molti studi a livello regionale sull'impatto della raccomandazione che sono stati presentati, nel giugno 1999, alla Conferenza Internazionale di Washington, organizzata congiuntamente dall'UNESCO e dallo Smithsonian Institute.

La conclusione degli esperti presenti è stata la necessità di uno strumento giuridico nuovo per avere una visione più complessiva, con un particolare accento sui "detentori" della cultura e per affrontare inoltre, questioni di terminologia.

Nel corso dello stesso periodo, due nuovi programmi dell'UNESCO hanno testimoniato l'importanza crescente del patrimonio culturale immateriale, in particolare il sistema "tesori umani viventi", instaurato nel 1993, e "la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale ed immateriale dell'Umanità", instaurata nel 1998.

Nell'ambito del secondo programma, 19 forme di espressioni o spazi culturali sono stati proclamati "capolavori del patrimonio orale ed immateriale" dal Direttore Generale dell'UNESCO nel maggio 2001, altri 28 hanno ottenuto un riconoscimento internazionale nel novembre 2003, tra cui i l'Opera dei Pupi siciliani, e 43 nel 2005, ivi incluso il Canto a Tenore dei pastori sardi.

Di conseguenza, dal suo inizio, il programma di proclamazione dei capolavori del patrimonio orale ed immateriale dell'umanità ha designato 90 ambiti o forme culturali di espressioni tradizionali e popolari in 69 Paesi diversi.

È stata l'esperienza acquisita in occasione di questi programmi

che ha confermato la necessità di un nuovo strumento normativo per la protezione del patrimonio immateriale.

Dopo molti studi condotti dall'UNESCO sull'opportunità e la fattibilità di tale strumento, la Conferenza Generale ha concluso che una nuova convenzione avrebbe garantito un livello di protezione adeguato.

Il progetto di questa nuova convenzione è stato presentato nell'ottobre 2003 alla 32° (trentaduesima) sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO ed approvato da un'ampia maggioranza. È entrato in vigore lo scorso 20 aprile 2006 e conta attualmente 76 Paesi aderenti (l'ultima ratifica del Venezuela, il 12 aprile 2007), tra cui si spera che presto si possa contare anche l'Italia.

Questo successo dimostra che la necessità di proteggere il patrimonio attraverso l'adozione di strumenti normativi è sempre più riconosciuta.

La dimensione universale del lavoro compiuto a livello internazionale è evidente. Nella misura in cui il dibattito sugli strumenti normativi sul patrimonio richiede la presenza di tutti gli Stati Membri dell'UNESCO ed offre a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, nuovi concetti e nozioni apparsi attraverso l'azione normativa internazionale sono realmente l'espressione di un approccio universale.

In raffronto con la composizione geo-culturale dell'Assemblea di esperti che ha elaborato la carta di Venezia, nel 1964, i dibattiti che riguardano la definizione del patrimonio culturale immateriale si sono distinti con una rappresentazione eccezionale di diverse culture.

Il successo della convenzione si spiega anche con il fatto che, in tutte le culture, il patrimonio materiale e quello immateriale sono due aspetti di una stessa realtà.

Il patrimonio culturale si fonda su una relazione tra la Società (cioè i sistemi di interazioni che collegano la gente tra loro) le Norme e i Valori (cioè le idee ed i sistemi di credenza). Gli oggetti del patrimonio sono la prova materiale delle norme e dei valori. Stabiliscono così una relazione simbiotica tra il materiale e l'immateriale. Il patrimonio imma-

teriale deve essere visto come la cornice entro cui il patrimonio materiale assume la sua forma ed il suo significato.

La dichiarazione di Istanbul, adottata nel settembre 2002, in occasione della tavola rotonda dei Ministri della Cultura, organizzata dal Direttore Generale dell'UNESCO, Koïchiro Matsuura, sottolinea la necessità "di fare prevalere un approccio globale al patrimonio culturale, che spieghi il legame dinamico tra patrimonio materiale ed immateriale e della loro interdipendenza profonda". Questa dichiarazione afferma che il patrimonio materiale trova il suo significato nei suoi valori profondi.

Per contro, il patrimonio immateriale deve comprendere manifestazioni materiali, segni visibili, per essere conservato - essendo la conservazione tuttavia soltanto una forma di tutela possibile -. Questa dialettica è particolarmente fertile, poiché permette una più grande rappresentazione delle culture del mondo che integra la tradizione orale.

Le regioni che possono beneficiare maggiormente di questa concezione del patrimonio sono l'Africa, l'Asia e l'Oceania, il cui patrimonio è ricco di tradizioni e di pratiche orali e che l'approccio "monumentalista" ha troppo a lungo trascurato. L'idea che sottende questo nuovo approccio, è stata forgiata 52 anni fa da Claude Levi Strass "Non è dimostrare che i grandi gruppi che compongono l'Umanità hanno apportato il loro contributo specifico per il nostro patrimonio comune, ma è l'aggiunta dei loro contributi specifici che costituirà, poco a poco, il patrimonio mondiale."

Attraverso l'evoluzione del nostro approccio al patrimonio, garantendo una rappresentazione di tutte le culture, ci avvicina all'idea secondo la quale è essenziale salvaguardare "Il concetto stesso della diversità".

La carta di Shanghai, adottata nell'ottobre 2002, in occasione della 7° (settima) Assemblea Regionale dell'Organizzazione Asia-Pacifico del Consiglio Internazionale dei musei (ICOM), raccomanda di "attuare approcci interdisciplinari ed intersettoriali che permettano una comprensione delle diverse dimensioni del patrimonio: costruzioni ed oggetti, natura e cultura e aspetti intangibili" e "di sviluppare strumenti

e norme di documentazione per interventi coordinati in materia di museologia e di patrimonio”.

Ma cosa s'intende per “pratiche coordinate”, o “approccio globale”? e come possono essere applicate?

Il patrimonio culturale materiale, che si tratti di un monumento, di una città storica o di un paesaggio, è facile da catalogare, e la sua protezione consiste in misure di conservazione e di restauro.

Il patrimonio immateriale è frutto di diversi processi e pratiche e richiede quindi un diverso approccio e diverse metodologie. È fragile per natura, e dunque molto più vulnerabile delle altre forme di patrimonio, perché dipende dagli attori e dalle condizioni sociali ed ambientali e dalla velocità di cambiamento.

La tutela del patrimonio culturale immateriale passa tanto dalla raccolta, la documentazione e l'archiviazione, che dalla protezione ed il sostegno dei detentori della cultura. Se il patrimonio culturale materiale è destinato a sopravvivere a lungo dopo la morte delle persone che lo hanno prodotto, la sorte del patrimonio culturale immateriale è molto più legata ai suoi creatori, poiché nella maggior parte dei casi dipende dalla trasmissione orale.

Così, le misure giuridiche ed amministrative tradizionalmente adottate per proteggere gli elementi materiali del patrimonio culturale sono spesso inadeguate per la tutela di un patrimonio intangibile. Infatti, in questo caso gli elementi più importanti si riferiscono a sistemi particolari di conoscenze, a valori, come all'ambiente sociale e culturale nel quale sono stati creati.

Tenendo conto delle varie necessità che implicano, da un lato, la conservazione dei monumenti, città o paesaggi, e, d'altra parte, la salvaguardia e la trasmissione delle pratiche culturali e delle conoscenze tradizionali, è dunque diventato necessario sviluppare un approccio che miri a:

- a) rimettere il patrimonio materiale nel suo contesto globale;
- b) dare al patrimonio immateriale una forma “di materialità”;
- c) sostenere gli esperti e la trasmissione delle conoscenze e delle competenze.

Un approccio globale suppone effettivamente che si consideri il patrimonio materiale nel proprio contesto più ampio, in particolare per quanto riguarda i monumenti e le località religiose, e che lo colleghi maggiormente alle comunità interessate per tenere conto dei propri valori spirituali, politici o sociali.

D'altra parte, se si desidera salvaguardare il patrimonio immateriale, è necessario prestare alla sua oralità una forma di materialità, sia attraverso archivi, inventari, musei o anche registrazioni audio o video.

Certamente, questa impresa può essere considerata come un "congelare" il patrimonio immateriale sotto forma di documenti. Ma occorre avere chiaro che si tratta soltanto di un aspetto del lavoro di tutela, che, infatti, richiede la più grande considerazione e la massima cura affinché siano usati i metodi ed i materiali più adeguati.

Un percorso accidentato

*Roberta Solaro**

In questo contributo illustrerò, sinteticamente, la convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ed il percorso accidentato che essa ha avuto in Italia relativamente alla procedura di ratifica, giunta quasi in dirittura d'arrivo.

La Convenzione in esame, entrata in vigore il 20 aprile del 2006 per i primi trenta Stati che l'hanno ratificata, riveste un'importanza decisiva sia dal punto di vista giuridico che da quello politico e culturale, perché colma una grave lacuna del sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale, in passato tutelato solo nella sua dimensione materiale dalla Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale del 1972.

Un sistema che aveva di fatto portato a favorire i Paesi occi-

* *Esperta della Convenzione dell'UNESCO sul patrimonio immateriale*

dentali a scapito delle culture prevalentemente immateriali dei Paesi del Sud del Mondo.

Oggi, grazie soprattutto alle due citate Convenzioni UNESCO del 1972 e del 2003, vige finalmente un sistema basato su di una concezione integrata del patrimonio culturale mondiale, considerato nella sua dimensione materiale ed immateriale.

A completamento di tale sistema (nel quale rientrano anche altre Convenzioni UNESCO, come quella del 1954 sulla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitti armati, la Convenzione del 1970 per la Prevenzione dell'illecita importazione, esportazione e trasferimento del patrimonio culturale dell'umanità, la Convenzione Universale sul diritto d'autore del 1952/1971 e la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2001), nel 2005 si è aggiunta la Convenzione sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, le cui origini sono peraltro strettamente legate agli studi ed alle riflessioni degli ultimi decenni nel settore della tutela ambientale.

Infatti, l'idea di uno strumento giuridico internazionale che tutelasse e promuovesse le diversità in campo culturale fu mutuata proprio dalla Convenzione di Rio de Janeiro del 1993 sulla Biodiversità.

La Diversità culturale era già stata promossa al rango di "patrimonio comune dell'umanità" dalla Dichiarazione UNESCO del 2001, in cui è definita "l'insieme delle molteplici espressioni culturali esistenti nel tempo e nello spazio".

Con la Convenzione del 2005, fortemente voluta da Paesi come la Francia e l'Italia ed osteggiata dagli Stati Uniti (che hanno votato contro la sua approvazione), si è voluto rispondere a due preoccupazioni principali: assicurare il rispetto delle identità culturali a fronte del rischio di omologazione e marginalizzazione e soprattutto obbligare gli Stati a rendere la cultura un fattore di sviluppo sostenibile, creando le condizioni necessarie per consentire la libera espressione della creatività di tutti.

Si tratta di obiettivi strategici perchè connessi anche ad esigenze commerciali di tutela delle produzioni culturali nazionali, in particolare di quelle audiovisive, tanto da indurre la stessa Unione Europea a

partecipare ai negoziati ed all'approvazione del documento UNESCO.

L'Italia ha ratificato la Convenzione sulla Diversità Culturale il 31 gennaio scorso (la Convenzione è entrata definitivamente in vigore il 18 marzo 2007) ed a giugno parteciperà alla prima riunione dell'Assemblea degli Stati Parte.

Il nostro Paese, invece, non è ancora tra i 76 Paesi membri della Convenzione sul Patrimonio Immateriale la quale, tra l'altro, sottolinea in più punti la naturale relazione esistente tra il patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale, essendo il primo uno dei principali motori della diversità culturale.

Alcune difficoltà di ordine tecnico hanno per alcuni anni rallentato la procedura di ratifica della Convenzione sul Patrimonio Immateriale, arenatasi nelle secche della burocrazia italiana che rende difficilissimo il coordinamento interministeriale richiesto da tale procedura. Ad ostacolare il cammino della Convenzione è intervenuta anche la mancanza dei mezzi necessari per il pagamento delle spese di attuazione della Convenzione (dell'ordine di 500.000 euro l'anno) e del contributo obbligatorio al Fondo UNESCO per il Patrimonio Immateriale (peraltro pari solo a 350 mila euro l'anno, cioè all'1% del contributo obbligatorio che l'Italia versa all'UNESCO). Da ultimo, si è posto anche un problema di regolamentazione, mancando in Italia un corpus di norme specifiche in materia di patrimonio culturale immateriale. Ad oggi, infatti, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo n. 42 del 2004) non contempla la categoria di beni immateriali, ma solo quella di beni demo-etno-antropologici.

Solo di recente si è finalmente superata tale impasse allorché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha deciso di rimandare ad un momento successivo alla ratifica della Convenzione l'adozione di apposite misure di salvaguardia dei beni immateriali.

La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia non dovrebbe tardare ulteriormente. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il 30 marzo scorso il disegno di legge di ratifica, il quale adesso è in attesa di essere assegnato alle Camere. Tuttavia, il ritardo accumulato ha già nuociuto alla posizione italiana sul piano internazionale in materia di

protezione e promozione del patrimonio immateriale, dal momento che il nostro Paese è rimasto escluso dalle prime importanti riunioni degli organi della Convenzione.

E dire che la nozione stessa di patrimonio immateriale, così come essa è formulata all'art. 2 della stessa Convenzione, è il frutto di un importante contributo teorico dell'Italia che ha portato all'adozione di una formula molto ampia e che comprende: le tradizioni ed espressioni orali, inclusa la lingua; le arti dello spettacolo (musica, danza e teatri tradizionali); le pratiche sociali, i riti, le feste; le conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l'universo; ed in particolare i savoir-faire legati all'artigianato tradizionale (quest'ultimo incluso proprio su espressa richiesta italiana).

In particolare, in relazione ai beni intangibili, la Convenzione (art. 1) individua tre obiettivi fondamentali:

la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

la sensibilizzazione a livello locale, nazionale e internazionale circa l'importanza di tale patrimonio;

la promozione della cooperazione e dell'assistenza internazionale in tali ambiti.

Per quanto attiene alla salvaguardia dei beni culturali intangibili, la Convenzione (art. 2, comma 3) prevede delle misure sia a livello nazionale che internazionale.

Tuttavia, per il principio della "prevalente" responsabilità nazionale, sono i Paesi membri della Convenzione i principali garanti della difesa del loro patrimonio.

Sul piano della salvaguardia internazionale, la Convenzione UNESCO, oltre a contemplare una procedura per l'assistenza internazionale da parte dei Paesi a maggiore sviluppo tecnologico ed economico nei confronti dei Paesi meno avanzati, ma non per questo meno ricchi culturalmente, prevede la creazione di due Liste, rappresentative del patrimonio culturale immateriale mondiale, di cui una in particolare di quello in pericolo (che necessita di una tutela urgente).

Lo scopo delle due Liste, come già di quelle esistenti per il patrimonio materiale, è dare maggiore visibilità a quelli che sono considera-

ti i migliori esempi del patrimonio immateriale mondiale e di accrescere la consapevolezza della loro importanza.

L'organo deputato a gestire l'iscrizione del patrimonio dei singoli Paesi sulle Liste è il Comitato Intergovernativo, composto da 24 membri in rappresentanza degli Stati Parte.

Tale Comitato, che gestisce anche il Fondo appositamente creato per la Convenzione (a regime misto, costituito cioè da contributi obbligatori e volontari) e che decide sulle azioni volte ad assicurare l'attuazione della stessa, si è riunito per la prima volta ad Algeri nel novembre del 2006.

Si è trattato di una riunione estremamente importante alla quale l'Italia, non avendo ancora ratificato la Convenzione, ha partecipato solo come osservatore. Riunione importante perché si è cominciato a discutere dei criteri di selezione dei beni immateriali da iscrivere sulla Lista UNESCO, come migliori esempi del Patrimonio Immateriale Mondiale.

L'Italia ha voluto comunque dare il suo contributo al dibattito esprimendosi contro la ventilata ipotesi di un'iscrizione dei beni sulla Lista del Patrimonio Immateriale per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale sarebbero sostituiti da altri. Questo meccanismo, infatti, se da un lato consentirebbe l'iscrizione di un maggior numero di beni, dall'altro lato indurrebbe a considerare questa iscrizione come un'iscrizione di secondo grado rispetto a quella nella Lista del Patrimonio Materiale e creerebbe una serie di problemi relativi a beni la cui tutela richiede un periodo di tempo più lungo rispetto alla durata della loro iscrizione.

Purtroppo l'Italia avrà lo status di osservatore anche alla prossima riunione (in sessione straordinaria) del Comitato, prevista a maggio prossimo in Cina (il Giappone si è aggiudicato la riunione in sessione ordinaria prevista a settembre) perché, anche se dovesse ratificare nei prossimi giorni, occorrerà attendere tre mesi dal deposito della ratifica presso l'UNESCO prima che sia giuridicamente parte della Convenzione. Solo nel 2008, allorché scadranno i primi mandati biennali, potrà presentare la sua candidatura al Comitato Intergovernativo.

Per un Paese come il nostro, con il suo ricco patrimonio immateriale e che peraltro vanta già, con ben 41 siti, il primato mondiale quanto ad iscrizioni nella Lista del Patrimonio Materiale dell'Umanità, che ha elaborato il modello di gestione dei siti UNESCO utilizzato da tutti i Paesi rappresentati nella Lista e che per le sue riconosciute competenze tecniche è da sempre in prima fila nel prestare assistenza internazionale nel settore della protezione del Patrimonio culturale, quella di osservatore è certo una posizione scomoda e dannosa sul piano della sua credibilità e leadership culturale internazionale. Così come il ritardo accumulato non ha certo giovato sul piano della protezione e promozione dello stesso patrimonio immateriale nazionale.

La tanto attesa legge di ratifica della Convenzione dovrà finalmente indicare, tra le altre cose, quali saranno gli organi competenti a salvaguardare e documentare il patrimonio immateriale presente sul territorio nazionale; quali gli organi competenti a identificare e inventariare lo stesso; a presentare eventuali candidature per l'iscrizione nelle Liste ed a pagare il contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo previsto dalla Convenzione.

L'attuazione della Convenzione del 2003 rappresenta per l'Italia un'occasione importantissima. Il nostro Paese, già sovra-rappresentato nella Lista del Patrimonio Materiale Culturale e purtroppo non sempre in regola con i rigidi criteri UNESCO in materia di patrimonio naturale, ha proprio in un'adeguata valorizzazione e promozione del suo Patrimonio Immateriale la vera possibilità di continuare a mantenere il suo primato culturale internazionale, anche in considerazione della sfida posta dalla concorrenza di Paesi come la Cina, sempre più alla ricerca di strumenti di promozione mondiale del loro patrimonio culturale.

Dal particolare alla complessità

*Vincenzo Pellegrini**

Nell'ambito dell'UNESCO si è sviluppato un settore di interesse strategico per le relazioni esterne, che è appunto quello del rapporto tra l'Organizzazione, i Parlamenti e i Parlamentari degli Stati membri e che vede come interlocutore e tramite privilegiato, l'Unione Internazionale Parlamentare. Ogni Stato membro, poi, costituisce un gruppo di Parlamentari (tra i quali individua un focal point) che ha la funzione di interagire con l'UNESCO.

Negli anni precedenti alla ratifica della Convenzione sul patrimonio immateriale era già attivo il programma sul patrimonio orale e immateriale. In tale contesto sono stati iscritti nella lista dei capolavori del patrimonio immateriale due "beni" italiani e cioè il teatro siciliano dell'opera dei pupi e il canto a tenore dei pastori sardi. Si tratta di due realtà importanti che, grazie all'impegno e al decisivo apporto delle Istituzioni locali, sono state in grado di elaborare delle candidature di rilievo e di documentare e promuovere significativamente i contesti di cui queste particolari espressioni sono rappresentazione.

Altre candidature hanno avuto meno fortuna, avendo probabilmente incontrato maggiore difficoltà a esporre adeguatamente e a dare l'opportuno risalto al complesso di valori e tradizioni, consuetudini, messaggi dei quali le manifestazioni o, in un caso, le espressioni linguistiche erano portatrici.

Il processo di costruzione della convenzione ha visto l'Italia in prima linea. Il percorso successivo invece ha conosciuto sfilacciamenti e tempi lunghi. Occorre peraltro segnalare che il percorso di ratifica delle convenzioni UNESCO per l'Italia si è molto rallentato negli ultimi anni; infatti, oltre a quella di cui stiamo parlando oggi, il nostro paese

* *Consigliere ministeriale della Commissione nazionale italiana per l'Unesco Italia*

non ha ancora ratificato neanche la convenzione sul patrimonio sottomarino, anch'esso per noi di estremo rilievo visto il nostro sviluppo costiero e la ricchezza dei nostri fondali.

Peraltro non si tratta di percorsi isolati in quanto, ad esempio, anche la convenzione contro il doping nello sport è ancora ben lungi dal vedere l'inizio del processo di ratifica.

Questo ci deve portare a riflettere sulla necessità di prestare attenzione non solo ai momenti costruttivi della trattativa, ma anche a quelli successivi di predisposizione della ratifica. La ratifica delle convenzioni non è un punto d'arrivo, è il punto di partenza, del concreto operare. È lo strumento che permette di mettere a frutto le risorse, spesso notevoli, che il nostro paese investe.

Nello specifico della Convenzione sul patrimonio immateriale sono da sottolineare i percorsi di una certa difficoltà che sono stati affrontati da alcune amministrazioni nel reperimento delle risorse necessarie alla messa in opera delle convenzioni. Occorre dire anche che alcune di esse hanno trovato difficoltà anche a quantificare le necessità e questo porta a porre l'accento anche sul quadro normativo che, evidentemente, necessita di qualche intervento e riforma. Il percorso della convenzione sembra essere stato accelerato con un superamento di quelle che erano alcune obiezioni di tipo giuridico relative al nostro sistema. Occorre che questo quadro normativo sia completato e riformato, quindi bisogna attuare un percorso ulteriore che non riguarda soltanto i giuristi, ma anche il mondo politico oltre che gli addetti ai lavori.

Il patrimonio immateriale si presenta come una sfida e un'occasione. Una sfida intellettuale nei percorsi della conservazione della tutela che sono tutt'altro che scontati e, anzi, in qualche caso difficili da immaginare. Inoltre il patrimonio immateriale non si esaurisce in se stesso, ma, insieme con altre realtà, deve essere oggetto di una tutela complessiva. Degli esempi sono i programmi dedicati alle Riserve della biosfera e alla Memoria del mondo, tanto per restare nell'ambito di alcuni tipi di patrimonio che hanno sviluppato riflessioni, ricerche, forme peculiari di tutela e concrete progettualità.

L'UNESCO ci ha abituati a spostare il ragionamento dal par-

ticolare verso il senso della complessità: la stessa idea di sito è idea complessa, sia come luogo di riferimento, sia come meccanismo di tutela. Questa complessità va ulteriormente concettualizzata, tutelata e sviluppata; vanno colte come strumenti di lavoro tutte le possibili interazioni e sinergie a prescindere dal fatto che esista o meno una tutela UNESCO. I programmi UNESCO possono essere comunque assunti a guida o strumento per attivare coerenti modalità di gestione del territorio e dei patrimoni. Nel senso che ho appena indicato va la “Carta di Palazzo Valentini” un importante documento presentato a conclusione del recente convegno celebrativo del 60° anniversario dell’UNESCO organizzato dalla Commissione nazionale in collaborazione con la Provincia di Roma.

Il fenomeno delle immigrazioni, poi, è un ulteriore momento di arricchimento, di stimolo, di dialogo. Proprio per questo è opportuno e importante che, anche in questo ambito, i patrimoni culturali, specie intangibili, dei migranti trovino una tutela, una protezione, dei modi di conservazione. Mi piace ricordare che in questo contesto la Commissione italiana si è fatta portatrice presso l’UNESCO dell’esigenza della conservazione della memoria dei migranti. E’ stato avviato un progetto che ha visto riunirsi a Roma specialisti e operatori del settore che hanno posto la base di un network delle istituzioni specializzate e della realizzazione di musei della memoria dei migranti in vari paesi.

Uno degli elementi imprescindibili di questi percorsi sono le lingue, un patrimonio immateriale particolarmente a rischio. Infatti circa metà delle oltre 6000 lingue parlate oggi nel mondo corre il pericolo di una estinzione a breve termine e questo riguarda anche l’Italia. In questo ambito nel quadro della Giornata della lingua madre di quest’anno la Commissione Nazionale Italiana si è fatta promotrice di un progetto di adozione di lingue a rischio di estinzione da parte di università e centri specializzati attivando così un innovativo processo di tutela.





Di generazione in generazione

*Federica Sacco**

“...Questo Patrimonio Culturale Immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è ricreato costantemente dalle comunità e dai gruppi in funzione del loro contesto, della loro interazione con la natura e la loro storia e procura loro un sentimento di identità e di continuità, contribuendo così a promuovere il rispetto della diversità culturale e la creatività umana...” art. 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il concetto fondamentale su cui soffermare la nostra attenzione è “di generazione in generazione”; è questo infatti il problema principale che affligge la salvaguardia dei beni culturali immateriali.

Essere inseriti nella lista stilata dall'UNESCO dei beni immateriali, infatti, non garantisce automaticamente l'immortalità a quelle tradizioni e a quelle conoscenze, se nessuno si occuperà di mantenerle vive e di trasmetterle nel tempo. Per quale motivo le nuove generazioni non riconoscono il senso di appartenenza ad un territorio e non si curano di conservarne le tradizioni, di riprodurre e di ricreare quello che stiamo attualmente perdendo? Inoltre questo patrimonio immateriale è custodito in massima parte nelle piccole realtà, proprio in quei piccoli comuni ad alto rischio spopolamento; in Italia infatti ci sono più di 5.800 comuni che sono al di sotto dei 5000 abitanti, in cui vivono circa 10 milioni di persone, e che coprono il 55% del territorio nazionale. Non si tratta dunque di un'Italia minore ma di una larga parte del nostro paese, una parte importante e ricca di tradizioni, folklore, conoscenze che si stanno via via perdendo.

Chi vive in queste piccole realtà, giustamente, non ci vuole più stare. Quello che manca infatti è la qualità di questi territori, si vive male,

* *Responsabile di "Salvalarte" per Legambiente*

mancano spesso i principali servizi che costringono la popolazione a spostarsi quotidianamente verso i centri principali o i paesi più grandi situati nelle vicinanze, per la scuola, gli esercizi commerciali, gli ambulatori medici, le farmacie etc. Questi luoghi vengo perciò progressivamente abbandonati, soprattutto dai giovani. Solo poche regioni, per lo più a statuto speciale - come ad esempio il Trentino - riescono ad intervenire su questi fenomeni di abbandono, soprattutto delle aree montuose, attraverso lo stanziamento di fondi specifici.

C'è inoltre un problema di continuità territoriale; i nostri territori, soprattutto montani, si sono frammentati nel passare del tempo attraverso eredità e spartizioni dei terreni che hanno reso molto difficile impiantare grandi coltivazioni e proseguire l'agricoltura nei modi e nei prodotti tradizionali. Solo in alcune aree particolari, come in Alto Adige, questa cosa non è accaduta, grazie a leggi speciali che mantengono i diritti di primogenitura e impediscono la frammentazione dei fondi agricoli. Questo permette di poter continuare una tradizione agricola che in altre parti d'Italia abbiamo completamente perduto.

L'Italia per secoli è stata leader al mondo per quanto concerne il patrimonio culturale; con Dante, Petrarca e Boccaccio, Giotto, Leonardo siamo stati il simbolo della cultura e delle arti per tantissimi altri paesi. Nei principali musei internazionali almeno il 20% dei quadri sono di autori italiani, e le opere dei nostri ingegni del passato sono conosciute in tutto il mondo. Al giorno d'oggi invece la nostra posizione nel mondo è assolutamente marginale, non siamo più in grado di fare cultura, di trasmettere quelli che sono i valori principali della nostra cultura, delle nostre tradizioni, dei nostri saperi. Dobbiamo iniziare a preoccuparci di garantire una formazione continua su queste tematiche, coinvolgendo soprattutto le scuole e le nuove generazioni, poiché non possiamo permetterci di perdere questo importantissimo patrimonio culturale e di arrenderci alla globalizzazione. Nelle scuole si insegna questo? In Puglia, in alcune scuole, al posto di fare educazione fisica le bambine studiano la tarantella, integrando l'esercizio con la conoscenza di una importante tradizione del loro territorio che così non andrà perduta. Ma si tratta di un singolo insegnante, in una singola scuola, che ha deciso di farlo.

C'è bisogno quindi di un intervento ad ampio raggio: se vogliamo riuscire a ridare l'orgoglio, il senso d'appartenenza, a garantire gli strumenti per poter conoscere e tramandare alle generazioni future il nostro patrimonio immateriale, l'unico modo che abbiamo è investire seriamente in cultura, altrimenti non andiamo da nessuna parte.

Evitiamo inoltre di creare quelle che in un certo senso possono essere considerate delle isole, delle oasi, poiché il valore di questo tipo di patrimonio culturale è nel territorio, non è possibile decontestualizzare se non snaturandolo completamente.

Bisogna dunque coinvolgere i cittadini; l'Italia, insieme alla Slovenia, è l'unico paese in cui le persone tendono ancora a scappare dalla montagna come nei decenni passati. In Francia, Svizzera, Austria e Germania, infatti, la gente sta ritornando a vivere in montagna, soprattutto grazie alle politiche che sono state varate in questi paesi per migliorare la qualità della vita e i servizi, e non sopravvivere tra mille difficoltà. Se non si cambia atteggiamento e se non si inizia a pensare a come investire in queste realtà e come affrontare queste problematiche non otterremo nessun risultato. Noi, con Legambiente, cerchiamo di affrontare questi temi, ma restiamo sempre delle voci isolate.

Una grande sfida

*Silvio Marconi**

La questione del patrimonio culturale immateriale è al tempo stesso una grande occasione e una grande sfida per il nostro Paese.

Noi a volte abbiamo saputo sfruttare le occasioni, altre volte meno. Spesso piangiamo sul latte versato e mi auguro che questa volta, invece, facciamo sul serio. Certo l'Italia non ha cominciato con il piede giusto e per dimostrarlo voglio fare riferimento soltanto a due fatti significativi.

* *Antropologo ed esperto di sviluppo integrale*

Il contributo obbligatorio all'UNESCO che l'Italia dovrebbe versare nell'ambito della partecipazione alla Convenzione Internazionale relativa al patrimonio Culturale Immateriale è di circa 350mila euro, cioè l'1% del contributo obbligatorio che l'Italia versa all'UNESCO normalmente cui si aggiungono altri 400-500mila euro per i costi di esperti, missioni, il che porta il totale a circa 850mila euro.

Conosciamo tutti le difficoltà economiche del nostro Paese, sta di fatto, però, che nel 2004, il governo italiano nella persona del ministro per le Innovazioni tecnologiche Stanca, ha finanziato un portale che si chiama "Italia.it" inaugurato dall'attuale ministro dei beni culturali Rutelli. Un portale che dovrebbe rappresentare l'Italia nel mondo ed ha avuto un costo di 45milioni di euro. Le regioni italiane, nella conferenza del loro Coordinamento, hanno chiesto l'oscuramento di tale portale per il suo bassissimo livello di contenuti; ad esempio vi si afferma che la Basilica di San Pietro è una chiesa periferica di Roma e, tra i "grandi italiani", si pongono allo stesso livello Gianni Rivera e Dante Alighieri. D'altronde, in un convegno a Milano, oltre 300 operatori dell'informatica hanno fatto rilevare che il costo effettivo di un portale del genere non supera mai un milione di euro, mentre in questo caso se ne sono spesi 45milioni di euro.

Tra l'altro non è l'unico portale che è stato realizzato per finalità consimili: nello stesso periodo sono stati stanziati 37,3 milioni di euro per un progetto di motore di ricerca che rimanda ad altri siti per versioni digitali di opere di pubblico dominio come libri e musica.

Sarà del tutto casuale, immagino, che a realizzare questi portali sia stata la Ibm, azienda di cui l'ex ministro Stanca è stato top manager prima di diventare ministro. E deve essere del tutto casuale il fatto che la seconda società che ha co-realizzato questi portali si chiami Finsiel, che nel suo consiglio di amministrazione ospita il dott. Paolo Viggevano ex capo della segreteria tecnica e consigliere politico del ministro Stanca.

Ecco cosa intendo quando dico che l'Italia è partita con il piede sbagliato nell'affrontare la sfida della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Mi auguro che rapidamente si arrivi a scelte

diverse. Intanto, ci troviamo di fronte all'ipotesi di organizzare al Circo Massimo un grande spettacolo paracircense, a cura del Ministero per i Beni Culturali, che dovrebbe servire, in teoria, a valorizzare, appunto, il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese. L'iniziativa consisterebbe nel far convergere a Roma sagre paesane, sfilate in costume, sagra dei ceri di Gubbio, e altre cose del genere in uno spettacolo che tra l'altro ha un suo precedente "nobile" in occasione della creazione, nel 1936, da parte di Benito Mussolini del "Carro di Tespi".

In tal senso, purtroppo, in Italia esiste una continuità di approccio discutibile con il patrimonio culturale immateriale che ci fa assolutamente distinguere, in negativo, nel panorama internazionale. Se questi sono i primi passi, Dio ci salvi da quelli successivi.

Dico questo non per buttare cenere sul nostro capo, ma perché è ora di cambiare strada.

È ora di fare quello che il direttore Bouchenaki dice: cominciare effettivamente a considerare il patrimonio culturale immateriale per quello che è e non la sommatoria delle sagre strapaesane e dei marchi IGP dei cibi, specie mentre l'Unione Europea, talora, mette in pericolo anche parti del patrimonio culturale enogastronomico, ad esempio approvando l'uso dei trucioli nel vino per il falso invecchiamento e la produzione di bevande chiamate "aranciate" con il 0% di contenuto d'arancia. Credo, infatti, che da un lato ci siano altri terreni (come la politica agricola comunitaria, le politiche agroalimentari europee, ecc.) su cui ci si possano attivare iniziative adeguate, dall'altro sulla questione specifica della politica verso i beni culturali immateriali occorra effettivamente un grosso colpo d'ala che l'Italia è in grado, se vuole, di avere e di produrre.

Cosa intendo per "colpo d'ala"? In questa stessa pubblicazione vengono presentate esperienze che rappresentano elementi capaci di indicare che si può e si deve avere un colpo d'ala, che non siamo dei sognatori, che non siamo degli utopisti a dire che ciò deve e può avvenire.

Ad esempio, l'esperienza della provincia di Trento, che non ha aspettato la convenzione dell'UNESCO per muoversi, è estremamente importante, a mio avviso, sul piano internazionale e non è un caso che

la provincia di Trento collabori ormai su tale terreno anche con comunità cinesi; ecco un esempio di esperienze addirittura “esportabili” (con i dovuti adattamenti).

Mi chiedo perché le province di Perugia, di Salerno, di Viterbo, di Ragusa non possano magari ispirarsi a tali esperienze di Trento? Non dico copiarle, perché così come non si copia la democrazia, e quando si tenta di esportarla si fanno dei danni catastrofici, non si copia nemmeno l'esperienza sui beni culturali, bisogna sempre inventare, poiché ogni luogo ha la sua percezione. Ma non vedo perché altri Enti Locali italiani non possano prendere esempio da esperienze del genere.

Da parte dell'Anici c'è un notevole sforzo su questo terreno, in particolare con la strutturazione di una realtà che si chiama Res Tipica, avente come obiettivo quello favorire l'impegno dei Comuni nella valorizzazione del territorio in quanto tale.

Finora, però, dentro questa iniziativa permane l'esistenza di 22 associazioni intercomunali (che comprendono 1760 comuni italiani) che si occupano della nocciola, della lenticchia, ecc. ossia di prodotti specifici: pregevolissime tematiche non fosse che nel resto d'Europa (per esempio Francia e Spagna) da tempo ci si occupa dell'insieme dei saperi, dell'insieme degli elementi di un territorio più che dei suoi specifici elementi settoriali.

Particolarità, elementi settoriali certo importanti, ma che se restano oggetto prevalente di interesse, azione, promozione possono diventare fattori di suicidio di una strategia complessiva e che, per di più, creano nel permanere delle molteplicità di associazioni ed enti preposti, sovrapposizioni, conflittualità e sprechi legati alla proliferazione delle presidenze, delle segreterie, delle riviste, delle sedi.

Io non credo sia questa la strada giusta, bensì quella che ci suggerisce l'UNESCO, sebbene anche i suoi documenti pregevolissimi spesso vengono dimenticati in qualche cassetto da parte delle Istituzioni che li esaltano nei momenti delle celebrazioni.

La strada giusta mi appare quella di un approccio che sviluppi a tutti i livelli le sinergie. Questo vuol dire, ad esempio, che assieme al comitato scientifico giustamente insediato presso il Ministero dei Beni

Culturali dal ministro Rutelli su questi temi, deve nascere un forum della società civile e questi temi devono “farsi oggetto di movimento”, diventare terreni di una battaglia culturale nel territorio e non essere affidati solo ad un gruppo di “saggi” che si devono confrontare quotidianamente con dei funzionari i quali, nella migliore delle ipotesi, non hanno un diretto rapporto con i territori che sono invece l'espressione vera del patrimonio culturale immateriale e coi loro abitanti.

Il testo prodotto dalla Provincia di Trento sulla sua collaborazione con la Cina, ad esempio, rivela che il governo cinese ha stabilito una serie di principi in base ai quali i veri proprietari del bene culturale sono gli abitanti dei villaggi, e in caso di contrasto tra gli interessi turistici e tutela del patrimonio culturale deve prevalere quest'ultimo, di cui i suddetti abitanti sono i titolari. Vorrei che in questo campo l'Italia si collocasse almeno al livello della Cina, e, perché no, un passo avanti: ci sono esperienze in Italia che provano che è possibile.

Propongo, pertanto, che si crei un forum dove, accanto ai rappresentanti dell'accademia, dell'università, del mondo della ricerca, ai rappresentanti delle istituzioni come l'Anci, l'Unione delle Province Italiane (Upi), la Conferenza delle Regioni Italiane (come tali e non come sommatorie di associazioni settoriali e di singoli amministratori difensori di sagre paesane), siano presenti i rappresentanti dell'associazionismo, della società civile organizzata. Presenze, ad esempio, che riflettano le esperienze di Legambiente, di Slow-Food, quelle di piccole e grandi associazioni nel territorio e dei soggetti che si battono, spesso inascoltati, per la tutela dei saperi tradizionali.

Credo che non solo tali soggetti abbiano il diritto-dovere di esprimersi sulla materia, ma che possano dare un contributo necessario per il colpo d'ala di cui parlo.

In sintesi, un approccio “a rete” come prima condizione: una rete che sia anche rete di soggetti; come seconda condizione un approccio che non discrimini, che permetta la trasparenza, il controllo, il suggerimento, il dialogo, il confronto, e accolga la denuncia, laddove si fanno prevalere interessi di bottega, di campanile o di corrente sugli interessi

di difesa e tutela del patrimonio culturale immateriale italiano.

Ultimo elemento: il rapporto per me imprescindibile tra questione del patrimonio culturale immateriale e questione ambientale; non si tutela il patrimonio culturale immateriale se non in stretto rapporto con la questione ambientale che vuol dire le tematiche della desertificazione, dei mutamenti climatici, della distruzione delle basi agronomiche sia del paesaggio sia delle produzioni agroalimentari (e dunque delle stesse ricette), sia delle pratiche tessili, sia di altri elementi dei saperi e del saper fare.

Ad esempio le ceramiche di Caltagirone sono oggi al 99% prodotte usando il biscotto ceramico che viene da Faenza perché a Caltagirone esso non si produce più, in quanto sono state degradate le cave, che oggi servono solo a produrre le piastrelle per i bagni, magari per i mafiosi. Di conseguenza, se la ceramica di Caltagirone si crea dipingendo su un biscotto ceramico che viene da Faenza, di caratteristiche completamente differenti, essa non è più la vera ceramica di Caltagirone, né i colori sono più gli stessi. Questo è un problema sociale, culturale, ma è anche un problema ambientale, perché i saperi ed i saper fare vengono messi a morte anche dalle ecomafie, dalle devastazioni del territorio, dalle discariche abusive.

Il legame tra questione ambientale e del patrimonio culturale è imprescindibile e se non l'affrontiamo avendo consapevolezza della sua centralità non otteniamo risultati seri.

Quali sono le prospettive in positivo? Esse derivano dal fatto che l'Italia è uno dei Paesi del Mediterraneo più ricchi di patrimonio culturale immateriale e tale da contenere anche il valore dell'interculturalità. In due modi: primo perché siamo stati, più di altre regioni del mondo, luogo di transito, di flusso, di invasioni, di sinergie di popoli e culture diverse (ad esempio in Sicilia sono passate 16 civiltà differenti, cosa che per esempio in Lituania non è avvenuto) e ciò ha prodotto in Italia una ricchezza stratificata di patrimonio orale, di patrimonio immateriale, molto alta, sempre che si sia in grado di tutelarla e valorizzarla.

In secondo luogo perché abbiamo anche un alto valore intercul-

turale da difendere, da preservare, da promuovere nel momento in cui preserviamo, promuoviamo e difendiamo il patrimonio culturale immateriale: quello dei migranti che sono oggi uno degli elementi oggettivamente sostanziali per il mantenimento del nostro stesso patrimonio culturale immateriale, come in talune produzioni agroalimentari, ceramiche, lapidee, oltre che fattore di continuo stimolo alla riscoperta degli intrecci fra tradizioni. Per questo, bisogna tutelare insieme una rete di valori che è contemporaneamente quella della cultura, dell'ambiente, ma anche la rete dell'interculturalità. Cerchiamo di non perdere questo treno: non ce ne saranno altri.

Mondo rurale

*Luca Colombo**

Il mondo rurale è tradizionalmente luogo dove si tramandano saperi e valori che, pur legati alla materialità del cibo (su cui si regge la sopravvivenza individuale e collettiva), non sono titolari di dignità culturale, quanto piuttosto folkloristica o museale, e pertanto sganciati da processi tuttora vivi, presenti e funzionali alla società odierna. Molti di questi saperi sono ancorati alle conoscenze del contesto naturale su cui si esercita l'attività agricola: la relazione tra comunità umana e agrobiodiversità è storicamente evoluta come processo di co-domesticazione, dove l'uomo selezionava piante e animali in funzione delle sue aspettative culturali e alimentari e la biodiversità presente sul territorio guidava il 'buono da pensare' umano e le sue strategie alimentari.

Si parla solitamente di risorse genetiche come di "materia prima" per la selezione e per le biotecnologie, ma non si tratta di materie prime nel senso in cui lo sono il ferro o il rame che non hanno subito nessun processo di miglioramento. Le varietà tradizionali dei contadini rappresentano materiale migliorato, incorporano i pensieri, l'intuito, la crea-

* *Fondazione dei diritti genetici*

tività e il duro lavoro degli agricoltori passati e presenti e si può dire che rappresentino l'evidenza materiale di un processo culturale millenario, spesso tramandato oralmente o attraverso l'emulazione del lavoro.

Nella creazione di biodiversità agricola hanno avuto un ruolo chiave i contadini che hanno domesticato le colture e le hanno diffuse su areali sempre più ampi, portandole con loro nelle migrazioni. Dovunque le piante sono state portate, sono state modificate dall'ambiente e dai metodi colturali adottati dalle diverse civiltà.

Quello che è stato un processo reciprocamente adattativo rischia ora di tradursi in un analogo processo di doppia erosione: da una parte si erode la comunità contadina, in Italia come in tanti altri Paesi del mondo, in virtù di politiche di sviluppo basate sull'industrializzazione del sistema agroalimentare, dall'altra, la standardizzazione delle tecniche produttive, funzionali a tale industrializzazione, riduce il patrimonio di varietà e razze locali non funzionali al modello di sviluppo così concepito. Questa erosione porta con sé la perdita di saperi agricoli e gastronomici strettamente ancorati alla riduzione di risorse genetiche agrarie, porta a svuotare i rituali delle semine e della raccolta e porta a svuotare le stesse campagne di un presidio umano: una volta scomparse le persone capaci di dare valore e significato materiale e immateriale a tali varietà resterà ben poco alle generazioni future. È un problema politico, oltre che sociale e culturale che impone di capire verso quale tipo di sviluppo si vuole orientare il sistema agroalimentare e il mondo rurale, ma anche quale tipo di ricerca, agricola in particolare, sia funzionale al modello che si desidera e disegna.

Nel corso degli ultimi decenni si è prodotto un processo programmaticamente orientato alla modernizzazione delle campagne che ha tra l'altro determinato lo sganciamento dei saperi comuni dal patrimonio di diversità biologica disponibile nel territorio.

Uno dei risultati di questo processo è la definizione di strategie di conservazione del germoplasma che hanno visto il prevalere di modalità di raccolta e stoccaggio del patrimonio di agrobiodiversità in banche del seme, sradicandolo quindi non solo dal suo contesto territoriale, ma anche culturale e valoriale, attraverso il suo allontanamento dai

campi e dalle pratiche contadine. Negli ultimi anni, però, l'idea di poter affiancare un sistema di conservazione detto on farm a quello ex situ (ossia le banche del seme) si è lentamente fatta strada, probabilmente anche in seguito alle difficoltà tecniche che sono emerse dalla gestione delle banche del germoplasma. Questo tipo di conservazione permette di preservare non solo le varietà ma anche tutte le conoscenze ad esse legate, a partire da quelle tecnico-culturali fino a quelle gastronomiche, ossia intrinsecamente culturali.

Nonostante questa evoluzione concettuale, si perseguono politiche meramente conservative e le si dotano di risorse importanti: la fondazione di Bill Gates ha recentemente donato 30 milioni di dollari per sostenere il sistema delle banche del germoplasma e rilancia il progetto di 'rivoluzione verde' quale motore di sviluppo per l'Africa, secondo un'idea che ritenevamo ormai superata in quanto incapace di risolvere i problemi dell'agricoltura contadina che rappresenta tuttora il dato sociale ed economico prevalente del continente africano.

Il problema delle banche di germoplasma, può essere rappresentato da due casi eloquenti: il primo è il caso di Abu Ghraib, villaggio che non è solo sede del carcere delle torture, ma anche di una grande banca del germoplasma irachena dove si raccoglieva il materiale biologico diffuso nella mezzaluna fertile, molto importante per le varietà di orzo e di grano. Con la guerra la banca è stata saccheggiata portando alla perdita di buona parte del materiale che vi veniva stoccato.

Altro caso molto educativo è quello della banca del germoplasma italiana presente in Puglia dove un conflitto di poteri interno alla struttura ha fatto perdere di vista gli aspetti gestionali (come il controllo della temperatura delle celle frigorifere dove sono conservate le sementi) facendo rischiare di perdere completamente tutto il patrimonio. C'è quindi un problema di coerenza generale delle politiche agricole e di sviluppo. Su questo aspetto intendiamo sollecitare una grande riflessione sociale e politica in Italia.

Mediterraneo

*Roberto Albergoni**

La convenzione Unesco per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immateriale costituisce un'opportunità di grande rilevanza politica per tutti coloro che già operano a diverso titolo nell'ambito della cultura immateriale. Invero la netta distinzione tra materiale ed immateriale costituisce in qualche modo una forzatura necessaria a colmare un vuoto normativo e di indirizzo da parte dell'Unesco.

La dichiarazione di Yamato del 2005, precisa alcuni aspetti della relazione tra materiale ed immateriale in parte già contenuti nella citata convenzione a sua volta collegata alla convenzione per le diversità. In questo quadro di indirizzo strategico devono essere collocate le iniziative nuove e vecchie capaci di favorire processi virtuosi di valorizzazione del patrimonio immateriale finalizzate alla conservazione dello stesso. Il concetto stesso di conservazione applicato all'immateriale assume specifiche caratteristiche. Il bene culturale immateriale è fortemente legato all'attività dell'uomo che in tal modo ne garantisce l'esistenza. La conservazione è pertanto strettamente connessa alla valorizzazione. La sostenibilità degli interventi ed il loro legame con lo sviluppo dei territori e delle popolazioni costituisce un riferimento imprescindibile in una logica integrata dei modelli di sviluppo locale. La globalizzazione dei mercati deve contenere le diversità culturali dei popoli e dei luoghi come fattori imprescindibili dello sviluppo rimuovendo ogni logica di appiattimento ed omologazione.

Il ruolo della politica come soggetto capace di indirizzare le strategie economiche, sociali e culturali verso modelli di sviluppo che tragano valore dalle specifiche identità culturali è imprescindibile. La comunicazione tra i diversi soggetti istituzionali e privati che operano sul ter-

* *Segretario generale dell'Herimed*

ritorio è un altro elemento chiave per invertire la tendenza all'omologazione e valorizzare le reti come strutture composte da elementi diversi. La cultura in genere non gode in Italia, ma anche in molti altri paesi, di particolare sostegno finanziario.

Ancor meno la cultura immateriale. Le iniziative che resistono vivono una dimensione di isolamento che determina nelle persone una forte sensazione di abbandono e marginalità. Eppure qualcosa accade. Non soltanto la coriacea resistenza dei protagonisti ma anche un interesse di soggetti politici e istituzionali che sulla scia delle Convenzioni Unesco e di una certa politica dell'Unione Europea prestano attenzione ai processi identitari. Il tema dell'identità e delle sue relazioni con le tradizioni culturali è non soltanto complesso sul piano scientifico ed antropologico ma delicato dal punto di vista politico. Il sorgere di spinte identitarie in territori più o meno vasti è spesso legato a obiettivi o scelte politiche che utilizzano elementi della cultura locale per stimolare la coesione sociale.

Altre volte forti radici culturali determinano coesione e vera identità culturale di gruppi o di popoli al di fuori delle dinamiche della politica. La retorica sull'identità mediterranea risulta sterile e vuota se esplicitata come un unicum omogeneo capace di determinare esso stesso processi politici che tendano in realtà all'omologazione ed è, invece, fonte di ricchezza e di possibile elaborazione politica e sociale se vissuta nel rispetto della sua complessa eterogeneità. Nella diversità delle radici culturali, nel loro incontrarsi e confrontarsi nei secoli ma anche nella diversità dei contesti sociali, delle prospettive di sviluppo e dei modelli economici di riferimento.

Volendo dare per acquisita una riconoscibilità dell'identità italiana, in realtà ancora debole e frammentaria, è oggi aperto il tema dell'identità europea e dei suoi riferimenti culturali capaci di creare un sentimento di appartenenza. Di certo però la prospettiva politica dell'Europa perseguita già da decenni costituisce un progetto comune intorno al quale possono coagularsi, desideri, interessi ed anche emozioni condivise. Ancora risulta evidente il legame tra processi identitari e progetti politici.

Volendo contribuire all'identificazione di possibili strade da percorrere ritengo innanzitutto fondamentale uno sforzo collettivo per il recupero della memoria, e per la conoscenza dell'oggi. Proponiamo reti per l'Europa, per il Mediterraneo, per la comunità internazionale ma viviamo in Italia un isolazionismo preoccupante. L'esperienza stessa dell'associazione Herimed (costituita a Palermo nel Marzo del 2006 da soggetti Universitari e Istituzionali - Regioni, Ministeri,...- per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale del Mediterraneo) mostra una maggiore difficoltà a stabilire collaborazioni forti tra soggetti italiani piuttosto che ampi partenariati internazionali.

Nel dare il giusto risalto all'importanza della Convenzione Unesco dimentichiamo a volte che ancor prima alcune Regioni Italiane hanno già avviato procedure tecnico-scientifiche e riferimenti legislativi e normativi per la catalogazione del Patrimonio Immateriale e per la sua valorizzazione. Su iniziativa della Regione Siciliana che su questo tema è attiva da almeno un decennio è in corso di realizzazione un progetto per la valorizzazione del patrimonio immateriale nel mediterraneo che parte dalla verifica dello stato di fatto in diversi Paesi Europei e Mediterranei. Il lavoro già svolto mostra non soltanto una grande sensibilità delle amministrazioni sulla problematica della catalogazione ma anche il desiderio di innescare processi virtuosi di sviluppo dei territori fondati sulla ricchezza culturale degli stessi. Resto convinto della necessità che tali percorsi superino la dualità posta tra materiale ed immateriale e recuperino al contrario il valore e l'importanza del naturale collegamento sinergico tra i due ambiti.

L'Italia può e deve giocare un ruolo di primo piano in questo scenario partendo da ciò che è e da ciò che ha. Oggi che la ricerca di modelli di sviluppo eco-compatibili non è più vista come fantasia di pochi e poveri illusi ma come una necessaria inversione di tendenza per garantire il futuro stesso del pianeta è necessario che coloro che proprio come "poveri e illusi" hanno agito al di fuori delle istituzioni e spesso in contrasto con le stesse, trovino la forza di dialogare tra loro e di offrire il loro contributo di esperienza e conoscenza a quella parte della politica sensibile e capace di intervenire.





L'esperienza della Provincia di Trento

*Paolo Pasi**

La vicenda della conservazione dei beni immateriali in provincia di Trento credo sia la sommatoria di più storie. Una parte importante è rappresentata dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. Una storia iniziata nel 1965 grazie ad un eclettico personaggio, Giuseppe Sebesta. Dal 1965 al 1972 si è realizzato questo museo che è poi divenuto, nel 1972, un ente funzionale alla Provincia. E' molto interessante porre attenzione al periodo in cui è stato realizzato, per un motivo: è stato il momento in cui più di ogni altro la provincia di Trento si è aperta all'esterno.

Alla fine degli anni '60, si è aperta l'università, si stava lavorando all'autostrada del Brennero ed è molto interessante il fatto che, nello stesso momento in cui ci si apriva con decisione verso l'esterno, si andava verso lo sviluppo, verso un grande cambiamento, qualcuno ha capito l'importanza di cominciare subito a preservare la memoria del passato. In questo caso, si è creato questo importante presidio per tempo. Questo museo è sorto inizialmente come museo del lavoro. Per dare importanza ai modi in cui si lavorava il legno, il ferro, nelle miniere, nelle varie valli, secondo le varie tradizioni perché il Trentino non ha molti abitanti, ma presenta una notevole varietà di tradizioni e culture.

Con il tempo il museo è diventato un importante centro di studi, un vero e proprio riferimento per i musei etnografici di tutto l'arco alpino. Per certi versi al museo è stato imputato di avere avuto uno sviluppo molto "museale" nel senso di essere rimasto un po' chiuso, anche se negli ultimi anni ci sono stati forti segnali di apertura verso il territorio. Ad esempio: da museo del lavoro è diventato un museo di tutti i costu-

** Dell'assessorato alla Cultura della provincia di Trento*

mi, delle feste, delle tradizioni e dal '98 si è arricchito con l'Apto (Archivio Provinciale Tradizione Orale) in cui si raccolgono documenti etnomusicologici di vario genere ed interviste e si producono anche film documentaristici. Tra pochi mesi, per quanto riguarda i documenti etnomusicologici, l'archivio dovrebbe essere accessibile in internet.

Altro filone importante in Trentino è quello delle minoranze. In provincia di Trento c'è una piccola minoranza di Ladini, 7-8mila persone, poi ci sono due piccole minoranze germanofone, i Mocheni e i Cimbri. A partire dagli anni '70 c'è stata una particolare attenzione verso di loro grazie all'autonomia provinciale.

In precedenza, nel periodo dell'autonomia regionale dal '46 al '72, la parte trentina e italiana è stata molto più attenta all'italianità nel confronto con la parte di lingua tedesca: pertanto le piccole minoranze trentine non sono state molto considerate e nel periodo del nuovo statuto del '72 e la minoranza Ladina della Val di Fassa aveva anche chiesto di andare assieme agli altri Ladini, di confluire nella provincia di Bolzano. Così non è stato, ma il problema credo sia stato ben affrontato.

Si sono creati due istituti culturali, quello Ladino e quello Mocheno-cimbri, che da alcuni anni non sono più a livello di competenza afferenti all'assessorato alla cultura, ma fanno riferimento ad un apposito servizio minoranze.

L'istituto culturale Ladino, ha creato un museo diffuso sul territorio. Arriviamo quindi alla terza componente della conservazione dei beni immateriali, quella che qui ci interessa di più. Negli anni '90 c'è stata un'esplosione di interesse in tutti i territori. Se prima la spinta veniva da territori dove c'erano le minoranze, negli anni '90 in tutte le valli periferiche - e non solo - c'è stata una riscoperta di luoghi e tradizioni. Inizialmente tutto ciò è avvenuto in modo molto disperso e spontaneo, alcuni interventi sono stati possibili in quel periodo grazie ai fondi strutturali europei, anche a "documenti di sviluppo provinciale", e ai "patti territoriali", che sono stati fatti in alcune aree.

Il museo degli usi e costumi, a partire dalla fine degli anni '90, ha cominciato a dimostrare una certa attenzione, ha cominciato ad uscire dalle sue mura, occupandosi di fornire un servizio di coordinamento,

di consulenza. Dal 2001 si pubblica questo itinerario etnografico, si cerca di studiare, di censire.

Anche la provincia come assessorato alla cultura si è rivolta, sempre con maggiore attenzione, a questo fenomeno. Senza però dimenticare che tutto ciò è sorto grazie all'associazionismo. In Trentino, infatti, c'è una grande realtà di partecipazione, di associazionismo che in parte deriva dalla tradizione austriaca. A partire dalle casse rurali, alle famiglie cooperative (che hanno in mano la grande distribuzione), dai consorzi elettrici in alcuni paesi sopravvissuti alla nazionalizzazione degli anni '60, per arrivare alle piccole associazioni culturali. Lo sviluppo museale locale si è dunque inserito in questo tessuto di società civile, di democrazia diffusa. In seguito alcune realtà hanno incominciato a guardare un po' più in là, e in alcuni territori, inizialmente quattro, si è iniziato a pensare ad una prospettiva un po' più complessa, di sistema. Così sono nate alcune associazioni, ad esempio l'associazione pro ecomuseo del Vanoi che cercavano di trasformare le piccole realtà esistenti in ecomusei territoriali. La provincia ha iniziato a mostrare grande interesse ed ha intessuto relazioni con altre regioni, in particolare il Piemonte. Ci si è confrontati per capire come muoversi e si è fatta una scelta.

Nel 2002 si è iniziato a dare un riconoscimento provinciale ad alcuni ecomusei. La scelta legislativa è stata diversa da quella del Piemonte e si è vista la provincia non tanto come finanziatore principale, ma come coordinatore di ecomusei fortemente legati al proprio singolo territorio. La provincia si è posta l'obiettivo di coordinare, di sostenere, di curare le relazioni verso l'esterno, di favorire incontri con altre realtà ecomuseali (legge 13 del 2000). Nel 2005 è poi stato siglato un accordo per la valorizzazione degli ecomusei del trentino, che coinvolge gli assessorati alla cultura, all'ambiente e al turismo. I tre grandi "poli", in una prospettiva di politiche di valorizzazione. Dunque, riassumendo, un punto focale è stata la spinta dal basso della società civile, delle comunità locali, e un intervento "morbido" della provincia, promuovendo realtà che rimangano fortemente legate al territorio. Ciò fa sì che i 5 eco musei attualmente riconosciuti siano tra loro diversi.

Ci sono forti differenze dal punto di vista organizzativo e finanziario e soprattutto sono sorti in zone con caratteristiche molto diverse dal punto di vista socioeconomico ed ambientale, presentando così anche interessi diversi per il visitatore.

Sottolineo infine la questione della sostenibilità economica; gli ecomusei sono poco costosi se paragonati alle istituzioni museali tradizionali e credo possano essere sostenibili in molte realtà italiane, portando il loro contributo alla conservazione della memoria e anche allo sviluppo socioeconomico.

L'apporto delle discipline antropologiche

Lucilla Rami Ceci

Forse bisognerebbe cominciare con l'attribuire un maggiore riconoscimento istituzionale all'insieme delle discipline M-Dea (demo-etnoantropologiche, oggi semplicemente "etnoantropologiche") per quello che hanno fatto e possono ancora fare, soprattutto in relazione al patrimonio immateriale, come recita la recente convenzione UNESCO. Sicuramente in tutti questi anni di democrazia nel nostro Paese questo riconoscimento non c'è stato. Chissà perché un Paese all'avanguardia per il proprio patrimonio culturale ha così pochi insegnamenti di discipline etnoantropologiche nelle Università: questo è maggiormente eclatante quando siamo di fronte a Corsi di Laurea Specialistica in Beni Culturali, in Beni culturali per il turismo e in Cooperazione, Innovazione e Sviluppo. Più volte e con diverse rappresentanze governative, la Commissione per i beni demo-etnoantropologici all'interno del Ministero ha rischiato di essere soppressa. Questi sono interrogativi insistenti e che hanno un peso nell'apporto che noi possiamo dare come studiosi. Ma che cosa possono fare queste discipline in vista

** Docente di antropologia, membro del Comitato scientifico del Ministero dei beni e attività culturali per il patrimonio immateriale*

di una promozione anche del patrimonio culturale immateriale oltre che di un suo riconoscimento?

Il Ministero ha istituito recentemente un Comitato scientifico per le tradizioni culturali, quindi sicuramente anche per le tradizioni immateriali. A cosa è realmente destinato il lavoro che noi stiamo portando avanti, lavoro, per il momento, finalizzato alla elaborazione di un documento che il ministro ci ha richiesto? Ci si propone di individuare dei criteri e formalizzare delle proposte per consentire alle Tradizioni culturali di uscire dalla loro dimensione localistica e presentarsi ad un pubblico più ampio che ne legittimi l'autorevolezza, la significatività e rappresentatività locale sul piano nazionale.

La questione della valorizzazione e di una corretta valorizzazione è problema assai complesso; non nascondo una sorta di preoccupazione per l'uso che talora si fa o si può intentare delle tradizioni orali (narrazioni, proverbi, poesie, leggende, feste, credenze, devozioni, musiche, canti e altro). Dovremmo parlare più di partecipazione alle tradizioni, di riconoscimento delle tradizioni, di una dinamica interna alle tradizioni immateriali che le muta, le trasforma, le riadatta, le contamina ma non le dissolve né le rinnega. In questo sicuramente i saperi scientifici possono fare molto se appunto verranno maggiormente coinvolti, anche da un punto di vista istituzionale, nelle forme non soltanto di promozione ma innanzi tutto di conoscenza anche da parte di un pubblico più allargato, non di specialisti.

Noi sicuramente siamo all'avanguardia, in Italia, nei saperi che concernono il patrimonio, in particolar modo quello tangibile. Anzi, esportiamo conoscenze, esportiamo uomini: i nostri archeologi sono in tutte le parti del mondo.

Il patrimonio culturale tangibile ha una caratteristica che lo rende immediatamente rappresentabile, immediatamente percepibile alla visione. Il nostro Paese è piccolo territorialmente, ma è così denso di elementi del patrimonio culturale architettonico e artistico che lo rende uno scenario estremamente appetibile per il mercato anche perché questo patrimonio si declina sullo sfondo di un paesaggio nel quale diversità ambientali, naturalistiche, faunistiche, boschive, montane e costiere ne

costituiscono cifra distintiva. Anche per questo, forse, il patrimonio intangibile è apparso più difficilmente e, comunque, meno indispensabilmente utilizzabile. Un caso emblematico che può essere riferito è quello dell'arcipelago delle isole Eolie. Sappiamo dell'inserimento di queste isole nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO per la loro ricchezza paesaggistica, quindi conosciamo le Eolie per il loro mare stupendo, per la natura vulcanica del loro territorio e quindi per l'attività dello Stromboli, per la pomice di Lipari e non conosciamo le Eolie per una ricchezza incredibile, tipica delle altre regioni del nostro Paese, che è quella del suo patrimonio orale di tradizioni favolistiche. Ebbene una nostra collega, Marilena Macrina Maffei, da 25 anni studia il repertorio narrativo della tradizione orale delle isole e il materiale da lei prodotto è conservato presso la discoteca di stato: i racconti, le narrazioni, la favolistica delle Eolie, queste isole incredibili anche dal punto di vista della loro storia culturale (conoscenza del mare, pregi della viticoltura - malvasia - e di altre coltivazioni tipiche - il capperò di Salina - esperienze commerciali, navali e migratorie, ecc.), meriterebbero da parte degli stessi abitanti un maggiore riconoscimento come parte fondante di un patrimonio culturale visto finalmente come un "Sistema integrato".

In quelle piccolissime isolette c'è, inoltre, un grande patrimonio archeologico di epoca paleolitica e precedente, che si iscrive in una rete di spostamenti, colonizzazioni, invasioni, contaminazioni di culture che vissero quella svolta epocale per l'evoluzione della cultura, nel palcoscenico del Mediterraneo. La scarsa attenzione verso alcuni elementi del patrimonio anche da parte dei locali è direttamente connessa, a mio avviso, alla storica, dannosa separazione che si istituì tra Beni culturali archeologici, architettonico - artistici e, dall'altra parte, saperi tecnici, artigianali, credenze, miti, forme devozionali, cosmogonie in base alle quali, soltanto, gruppi umani e individui possono aver prodotto le varie forme di civiltà. Ultima conseguenza, in ordine di tempo, di questo modo, "acefalo" direi, di intendere la cultura può essere individuata, senza ombra di dubbio, nell'impasse che caratterizza, attualmente, l'elaborazione del disegno di legge che dovrebbe ratificare, nel nostro paese, la Convenzione Unesco per il Patrimonio

immateriale. Impasse di matrice ideologica rafforzata da un vuoto legislativo esistente nell'ordinamento italiano in cui manca una normativa organica in materia di Patrimonio culturale immateriale.

Investire le regioni e i comuni, che già si fanno carico, in larga parte bisogna dire, di progetti più o meno illuminati di promozione del patrimonio locale, di responsabilità e di compiti che si richiamino finalmente ad un modello nazionale legittimato di tutela e valorizzazione dovrebbe essere finalità primaria di un ministero che intenda investire nel capitale culturale, umano e di conoscenze del quale è ampiamente dotato il nostro paese. Tuttavia anche sul versante degli studi di settore credo sia assolutamente fondamentale pensare alla repertorizzazione, catalogazione e presentazione del patrimonio culturale immateriale, che parte dei nostri studiosi ancora raccolgono come se fosse un'operazione di scuola o di attitudine individuale, come ad un fatto politico, ad un'operazione che può risvegliare consapevolezza, riformulare identità ma anche pianificare interventi, organizzare eventi, muovere capitali. Questo già avviene in alcuni casi nei quali studiosi, appartenenti o meno al mondo accademico, e amministratori hanno saputo realizzare sinergie funzionali alla promozione del territorio e del patrimonio: in Trentino, in Piemonte, in Sicilia, nel Lazio.

I piani di gestione promossi dall'UNESCO sembrano contemplare questa visione ormai integrata del patrimonio e del capitale umano. Credo che si debba operare, che si debba promuovere un superamento dello scollamento ancora esistente tra progettualità e realizzazione pratica con immissione e valorizzazione delle più recenti professionalità che si stanno cominciando a formare. Alcuni di noi vedono questo anche in un'ottica internazionale, mediterranea ad esempio, e si muovono in questa direzione anche a livello personale: per fare un esempio, nel 2006 ho elaborato un progetto "Strategie per la formazione di operatori internazionali nel campo dei Beni culturali in un approccio interdisciplinare, multisetoriale e in una prospettiva interculturale (cross-cultural perspective), mirato alla valorizzazione dei patrimoni e delle risorse locali nei paesi dell'area mediterranea" sotteso alla richiesta di attivazione di un accordo tra l'università

di Roma La Sapienza (Italia) e la Jordan University di Amman (Giordania) che consenta una collaborazione scientifica interuniversitaria tra il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma e il Department of Archaeology della Jordan University di Amman.

Ma queste iniziative non debbono rimanere fatti isolati. Dallo studio e dallo scambio culturale dovrebbero nascere oltre che possibilità di formazione anche opportunità di impiego per i nostri laureati - oggi si va diffondendo, ad esempio, la necessità di competenze nella comunicazione dei Beni culturali - Tornando al tema della tradizione, non dimentichiamo assolutamente che dobbiamo avere un approccio diverso in questo momento, non solo come studiosi ma anche come operatori e come politici in questo settore. La tradizione non è assolutamente un fatto statico, ma un fatto dinamico. Quindi non possiamo più guardare alla tradizione come un qualcosa di fermo, di bloccato che va tutelato o salvaguardato.

Non arriveremo a nulla se pensiamo che esiste un patrimonio immateriale che dobbiamo andare a ripescare per poi metterlo sotto vetro, la discoteca di stato - degnissimo "luogo" per la conservazione - la maggior parte delle persone non sa nemmeno che cosa sia. Io credo che ci sia la necessità di assecondare quello che il ministro ha in mente quando dà luogo a questo Comitato per le tradizioni culturali allo scopo di rendere maggiormente conosciuto e visibile questo patrimonio. E questo si può fare anche attraverso canali che forse un tempo erano impensabili. Cercando semplicemente di far comprendere come può esistere anche un vantaggio economico oltre che un arricchimento culturale nella giusta valorizzazione delle tradizioni locali. Quindi non spingere sulla ricerca del marchio e della "tipicizzazione" a tutti i costi ma che questo marchio sia riconosciuto come direttamente riferentesi ad un contesto culturale specifico che nel corso del tempo lo ha generato.

Anche se oggi vediamo per lo più elementi del patrimonio locale in fase di trasformazione, li vediamo talora fortemente contaminati, vediamo la diversità culturale che penetra con i suoi lessici discorsivi e

tecnici estranei alle pratiche cosiddette “tradizionali” appartenenti alla “località”, si fa artefice, artigiana, operaia su prodotti che sono locali ma ormai “nazionali” e dunque “globali”. Questo deve essere visto non come un “danno”, come a volte avviene con forme di razzismo verso la diversità – che può essere semplicemente “arcaicità”, o diversità ambientale, naturalistica – ma come una possibile strategia di investimento guidata e diretta con competenze che sentano innanzitutto il rispetto per la diversità culturale. Quindi ammettere e riconoscere questo processo che poi è nel Dna della nostra cultura estremamente complessa già alla sua origine. Questo alcune regioni lo fanno.

Ancora un ultimo esempio: in Val Sesia, ad Alagna e comuni limitrofi, la cultura Valzer che andava assolutamente morendo, dissolvendosi con l'invasione di meccanismi che incentivano la promozione turistica omologante, ha trovato un espediente, un modo per riproporsi come “prodotto” senza nulla togliere alla integrità del proprio repertorio culturale tradizionale ma semplicemente “presentandolo” in modo appetibile per il moderno visitatore di comunità montane tradizionali. Offre l'ascolto dei propri canti, delle proprie storie, nella propria lingua originale riproponendo i percorsi montani, portando i visitatori e i turisti alla conoscenza diretta del territorio attraverso i canali conoscitivi praticati dalle genti del luogo, coinvolgendoli nelle tradizioni locali, anche con la degustazione dei piatti della cucina tradizionale, con l'accoglienza nelle case che ormai praticano, come in alcune altre aree del nostro paese, il modello dello “albergo diffuso”.

Allora la ricerca di un “Verde antico” e di “un'Autenticità autentica” si traduce in un'operazione politica che crea sviluppo, mantiene vive le tradizioni rinnovandone le forme espressive che debbono agganciarsi ormai alla modernità e al mercato.

La variabile tempo

*Secondo Amalfitano**

Circa la difesa e la tutela dell'immateriale, uno dei problemi fondamentali è il tempo. Credo che il tempo rimasto per avviare concretamente un piano di valorizzazione e tutela sia veramente poco, atteso che il patrimonio immateriale che perdiamo giorno dopo giorno incomincia ad essere troppo. E, a differenza del patrimonio materiale, l'immateriale che perdiamo non può essere più recuperato.

In Spagna è stata lanciata l'iniziativa "Adottiamo un vocabolo", in Spagna, cioè, qualcuno si è preoccupato di verificare se il loro vocabolario sta perdendo pezzi. Una parola alla volta, magari parole legate a usi, a tradizioni, a mestieri perdiamo un patrimonio che va nell'oblio.

Credo che il voler recuperare una parola, un termine, significhi recuperare anche quello che c'è dietro. Qui in Italia di vocaboli ne stiamo perdendo parecchi e con loro grandi pezzi della identità e della qualità italiana. Quindi sicuramente il problema dei tempi è fondamentale. Dobbiamo fare i conti con i tempi, soprattutto tenendo conto che i ritmi e la velocità della globalizzazione hanno avuto un'accelerazione incredibile negli ultimi anni, e credo che non ancora abbiamo raggiunto le velocità di punta della globalizzazione e perciò dovremmo fare uno sforzo in questa direzione. L'altro punto fondamentale per un serio progetto di tutela è la necessità di far fare sistema a tutti quanti si occupano a vario titolo di patrimonio immateriale.

Come Anci Stiamo lavorando alla realizzazione dello statuto dell'associazione Res Tipica. In questo percorso di sistema credo che un ruolo fondamentale lo debba giocare la scuola. Con il ministro Fioroni e con Legambiente abbiamo avviato il 22 gennaio scorso a Roma, un periodo di ascolto del territorio, per far venir fuori e mettere a fuoco

* *Coordinatore della consulta dei Piccoli Comuni dell'Anci*

i problemi della scuola nei piccoli comuni. Abbiamo avuto circa 600 presenze fra dirigenti scolastici, amministratori e rappresentanti delle istituzioni. L'intero mondo della scuola andrebbe coinvolto nel progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale, esso rappresenterebbe la rete più straordinaria capillarmente presente sul territorio. Vanno inglobate, poi, in questo percorso le Regioni, le Province, il Governo, il Parlamento e tutto il mondo dell'associazionismo. Fare sistema significa fare recitare il proprio ruolo ad ognuno in modo organico e in un'organizzazione di filiera.

Ultimo punto è quello di dare una impostazione più economica all'importanza strategica di tutelare e di salvaguardare l'intangibile. Sarebbe un grave errore non tener presente che viviamo in una società consumistica nella quale la logica del guadagno e dei vantaggi economici sta devastando tutto e ignorarlo completamente sarebbe tragico.

La terra è madre

Carlo Petrini

Dal punto di vista politico non vedo tutto questo afflato da parte dei nostri politici, dei nostri dirigenti e anche una grande difficoltà nell'individuare bene cosa sia questa immaterialità, anche perché alla fine bisogna avere le idee chiare per sapere come muoversi. Noi dello Slow Food nel 2004 abbiamo realizzato due importanti appuntamenti per il nostro movimento e non solo.

Il primo, la prima riunione di Terramadre, un'assemblea di 2.000 unità del cibo, come li abbiamo definiti, vale a dire contadini, pescatori, nomadi, trasformatori di 156 paesi del mondo. Tutto questo si è ripetuto nell'ottobre del 2006 con la presenza di Giorgio Napolitano ma anche con un'ulteriore implementazione: le

* *Presidente internazionale di Slow Food*

comunità hanno raggiunto il livello di 4000 unità che operano localmente nella salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi, della conoscenza materiale di quella che è la cultura gastronomica. Per noi questo appuntamento è stato significativo, anche per l'esigenza planetaria.

Se ci fosse stato qualche disegno logico l'UNESCO avrebbe dovuto riconoscere prima la cultura immateriale per poi passare alle pietre, perché il tempo farà morire l'immaterialità. La cultura immateriale non è stata difesa perché non ha dignità culturale, essendo nelle mani delle classi subalterne, quelle classi che non hanno attività accademica: ecco che questa cultura è parcheggiata, qualcuno la difende, nascono esperimenti virtuosi come gli ecomusei, si collega al discorso etnografico, ecologico.

Non dimentichiamo che il più grande intellettuale del secolo appena trascorso, ancora felicemente in vita, Levi Strauss, ci sollecita e ci dice che siamo in una situazione di etnologia di emergenza, proprio per la questione del tempo. Perché la società industriale e poi la società post industriale tutte queste conoscenze le stritolano, le fanno scomparire.

Nel nostro paese nel 1950 la popolazione attiva contadina era il 50% ora siamo al 3%, dobbiamo dire che abbiamo assistito inermi a quello che non solo in Italia ma nel mondo è stato il più grande genocidio culturale della storia dell'umanità. Una sapienzialità secolare che nel giro di pochi anni è andata persa. Io penso che da questo punto di vista il tempo rimasto è veramente poco allora sarà meglio che cominciamo a riflettere.

Per ciò che riguarda il secondo punto, è importante sottolineare la nascita della prima e unica università di scienze gastronomiche del mondo. Quest'anno siamo al terzo anno di vita di questa piccola università internazionale dove il 50% degli studenti non è italiano. Anche in questo caso abbiamo fatto una grande battaglia: non dimenticherò mai tutti i nostri incontri fatti al ministero per spiegare le scienze gastronomiche. Se il termine gastronomia viene usato anche a livello politico e culturale, è perché si è colle-

gati ad un concetto gastronomico che è quello che da un punto di vista mediatico è quello che vediamo in televisione. Ormai siamo subissati da questa comunicazione, che io definisco pornografia alimentare, nel senso che, ridotti è ridotta alla ricettistica, al dominio delle ricette, al discorso invasivo di questo rapporto con il cibo che non ha più la sapienzialità di chi il cibo l'ha fatto e costruito ed era collegato, badate bene, all'economia di sussistenza. non dell'opulenza. Quell'altra non è gastronomia, parlare di gastronomia significa concepire una scienza multidisciplinare e complessa.

La gastronomia è economia, antropologia, storia, salute. Se non si ha la visione complessiva dell'atto forse più importante della vita, cioè del mangiare, senza il quale non saremmo viventi, dal punto di vista culturale e politico si ha una situazione di inferiorità.

Con la nascita dell'università gastronomica e Terramadre abbiamo messo in evidenza quanto sia importante consolidare e rafforzare i saperi tradizionali delle comunità perché diventino economia vivente e non museale. Noi siamo fortunati perché siamo entrati in un'era storica in cui fortunatamente non ci sarà più la primogenitura della produzione del manufatto. La scala dei valori è cambiata, in testa ci sarà la produzione culturale, subito dopo la comunicazione, al terzo posto ci sarà la produzione e al quarto posto l'agricoltura. Ci piaccia o no ma è così. La produzione culturale è destinata a diventare l'elemento motore anche dell'economia.

Due saranno i capisaldi su cui si deciderà la politica nei prossimi anni: difesa della biodiversità e difesa delle diversità culturali. Noi come associazione intendiamo muoverci su questi due livelli. Per me bisogna puntare alla costruzione di una banca dati aperta a tutta l'umanità per catalogare i semi, la sapienzialità, la storicità, gli aspetti biologici, genetici, perché dal punto di vista dell'agricoltura siamo in presenza di una forma di biopirateria che esautorata le comunità della proprietà della vita. 10.000 anni di agricoltura hanno allevato generazioni di contadini che nel seme, nella trasmissione del seme e nella riproduzione del seme avevano l'esisten-

za. Oggi vi è una grande violenza che si perpetra sulla storia: la proprietà delle sementi è delle multinazionali, in base al riconoscimento del Wto e del diritto che per gli Usa le sementi di quei paesi possono essere brevettabili e quindi di proprietà delle multinazionali.

Tutta la società contadina è una società orale. Secondo elemento, l'esigenza urgente di registrare le immagini e i suoni di quelle che sono le testimonianze storiche dei contadini. Questo tipo di discorso va fatto a livello planetario.





La inesausta metamorfosi delle culture immateriali*

*Alessandro Portelli***

Scrivendo Ralph Waldo Emerson, poeta e filosofo del Rinascimento americano: «La sacralità inerente all'atto della creazione, all'atto del pensiero, viene trasferita alla sua registrazione. Il cantare del poeta era sentito come qualcosa di divino; pertanto, anche la canzone è divinizzata. Lo scrittore era uno spirito giusto e saggio; d'ora in avanti, allora, il libro è perfetto, e l'amore per l'eroe diventa amore per la sua statua». Ciò di cui Emerson ci parla riguarda la differenza fra un bene immateriale come processo, come azione - l'atto del cantare - e l'idolatria verso il suo consolidamento come testo, registrazione, libro, manufatto.

L'atto, la capacità creatrice è quello che conta; il risultato ne è solo la testimonianza. Questo è tanto più vero in quelle culture che, affidandosi soprattutto all'oralità, producono i cosiddetti beni culturali immateriali: beni, cioè, che non consistono in oggetti o in testi, ma nella possibilità socialmente diffusa di crearli o ri-evocarli. Una tradizione infatti non è un repertorio di forme immutabili, bensì un processo in continua evoluzione, reso possibile dalla capacità dei suoi protagonisti di evocare memoria e di produrre cambiamento.

Scrivendo Leslie Marmon Silko, autrice americana indiana Pueblo: «Oggi la gente pensa che le cerimonie dovrebbero essere eseguite esattamente come si è sempre fatto, e che basta un lapsus perché la cerimonia debba essere interrotta o il disegno di sabbia distrutto. Ma il cambiamento è cominciato già molto tempo fa, quando la gente ha ricevuto in eredità queste cerimonie, non fosse altro che per l'in-

* Dal "il manifesto" del 29 settembre 2007

** Presidente del Circolo Gianni Bosio

vecchiare del sonaglio di zucca giallo o il restringersi della pelle sull'artiglio d'aquila, o anche solo per come cambiavano le voci di generazione in generazione di cantori».

Dunque, lavorare per i beni immateriali della tradizione orale non significa proteggere l'immutabilità di culture folkloristiche pensate come residui congelati di passati localistici (come nel folklorismo fascista che relegava il mondo popolare in uno spazio di subalternità con la pretesa di esaltarne le tradizioni). Significa, piuttosto, garantire il diritto e la possibilità che la tradizione si trasformi con i suoi stessi mezzi e secondo le proprie necessità, e che questa trasformazione non sia né eterodiretta né imposta.

D'altra parte, la memoria stessa è soprattutto un processo: non un deposito di dati in via di progressivo disfacimento, ma una perenne ricerca di senso nel rapporto con il passato e nel riuso dei repertori culturali. Nessun cantore o suonatore eseguirà due volte lo stesso brano nello stesso modo, nessun narratore dirà due volte la stessa storia con le stesse parole; perché, anche se vengono dal passato, queste espressioni si materializzano nel presente e il presente vi irrompe con le sue domande e le sue richieste. Infatti, gran parte delle forme espressive popolari sono destinate all'improvvisazione: basta pensare allo stornello, al blues, all'ottava rima, persino al rap, ai muttus della tradizione sarda. In questo caso, non è tanto la singola ottava o il singolo stornello a costituire un bene culturale, quanto la capacità del cantore o del poeta di reinventarne sempre di nuovi.

Per questo però, come scrive un'altra autrice Pueblo, Paula Gunn Allen, le culture che fanno affidamento sull'oralità sono sempre «a una generazione dalla scomparsa»: basta il silenzio di una generazione perché esse si perdano. Le culture popolari hanno i loro specialisti ma non si affidano solo a loro: ciascuno mette mano alla loro continuità anche solo ripetendo (a modo suo) le espressioni trasmesse nella memoria culturale. Come mediano fra memoria e innovazione, con-

tinuità e cambiamento, così le culture dell'oralità si collocano su un difficile e affascinante crinale, fra il locale e il globale. Rinchiudere il «folklore» dentro una definizione regionalistica locale è un'altra violenza. Proprio perché sono immateriali, le creazioni della cultura orale volano senza frontiere: nel sud segregazionalista degli Stati Uniti, la sola cosa che bianchi e neri condividevano era la musica. Se una ballata come *Il testamento dell'avvelenato* la troviamo in Italia nel XVI secolo, oggi è in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fatta propria da Bob Dylan e persino dai Led Zeppelin.

Tutto ciò non nega l'importanza della documentazione e della conservazione dei testi e degli oggetti. Nel suo «Elogio del magnetofono», Gianni Bosio notava che proprio la possibilità tecnologica di fissare le performance della cultura orale rende possibile la loro conoscenza critica e quindi il riconoscimento della loro complessità e ricchezza. Questo è il compito della documentazione: i beni culturali immateriali non si identificano con le registrazioni, con i manufatti, con i testi raccolti negli archivi, nelle biblioteche, nei musei; ma abbiamo bisogno di archivi, biblioteche, musei per documentare la storia, per riconoscere le trasformazioni, anche semplicemente per mettere in scena il pubblico riconoscimento dell'importanza - più ancora che di questi oggetti - delle persone e dei gruppi sociali che li hanno creati e che continuano a farlo.

Gianni Bosio affermava, a proposito di culture non egemoni, che il lavoro culturale è destinato a trasformarsi in lavoro politico perché deve proteggere e creare politicamente le condizioni della propria possibilità: la libertà di parola e di comunicazione, l'uguaglianza, la presenza dialogica e antagonista del mondo popolare. Diceva Woody Guthrie: «la canzone popolare è forte se è forte il movimento operaio»: le culture popolari vivono se vive il potere sociale dei loro protagonisti e creatori, se vivono le loro forme di rappresentanza organizzata e di presenza consapevole, i loro diritti civili e politici.

Una politica di tutela e promozione dei beni culturali immateriali comincia con la difesa e l'allargamento della democrazia, della cittadinanza, del diritto di parola e, soprattutto, del diritto a essere ascoltati. Comincia ripensando al grande insegnamento di Ernesto de Martino, quando ricorda i suoi anni di ricerca etnografica al sud: «entra-vo nelle loro case - scriveva - come un compagno», come un ascoltatore intento non a estrarre da loro canti o formule o credenze, ma a vivere con questi uomini del nostro tempo, questi cittadini del nostro paese, dentro una storia che è la nostra stessa storia.



Convenzione
per la salvaguardia
del patrimonio culturale
immateriale*

**Traduzione non ufficiale*

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, di seguito denominata Unesco, riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 7 ottobre 2003, nella sua 32ma sessione,

facendo riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani in particolare alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 ed al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966.

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale, in quanto crogiolo della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo sostenibile, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla Salvaguardia della Cultura Tradizionale e Popolare del 1989, nella Dichiarazione Universale UNESCO sulla Diversità Culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza Tavola Rotonda dei Ministri della Cultura

considerando la profonda interdipendenza tra il Patrimonio Culturale immateriale ed il Patrimonio Materiale Culturale e Naturale

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che essi creano per rinnovare il dialogo tra le comunità, danno luogo altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, a gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tale patrimonio,

consapevole della volontà universale e della preoccupazione con-

divisa di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale dell'umanità, riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui, svolgono un ruolo importante nella produzione salvaguardia conservazione e ripristino del patrimonio culturale immateriale, contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

rilevando la considerevole portata dell'attività dell'Unesco finalizzata a porre in essere strumenti normativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per La Tutela del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972,

notando inoltre che ad oggi non esiste alcuno strumento multilaterale a carattere vincolante volto alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti relativi al patrimonio culturale e naturale necessitano di essere efficacemente arricchiti e completati attraverso nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale

considerando la necessità di creare una maggiore consapevolezza soprattutto fra le giovani generazioni, dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e della sua salvaguardia,

considerando che la comunità internazionale dovrebbe contribuire assieme agli Stati aderenti della presente Convenzione, alla salvaguardia di questo patrimonio in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

richiamando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale internazionale, in particolare la Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale ed Immateriale dell'Umanità

considerando il ruolo inestimabile del patrimonio culturale immateriale come fattore per riavvicinare gli essere umani e assicurare gli scambi e la comprensione reciproca

Adotta questa Convenzione il 17 ottobre 2003.

I

Norme generali

Articolo 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto del patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale ed internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e della sua considerazione reciproca;
- d) fornire cooperazione e assistenza internazionale.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. Per "Patrimonio culturale immateriale" si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali agli stessi associati – che le comunità, i gruppi, e in alcuni casi, gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in funzione del loro ambiente, della loro interazione con la natura e la loro storia, e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto unicamente del patrimonio culturale immateriale conforme agli esistenti strumenti internazionali in materia di dirit-

ti umani e alle esigenze di reciproco rispetto tra comunità, gruppi ed individui e di sviluppo sostenibile.

2. Il “Patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo I di cui sopra si manifesta, tra l’altro, nei seguenti settori.

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) arti dello spettacolo;

c) consuetudini sociali, riti e feste;

d) saperi e pratiche relative alla natura e all’universo;

e) artigianato tradizionale.

3. Per “Salvaguardia” si intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’individuazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione essenzialmente attraverso un’educazione formale e non formale, come pure la rivitalizzazione dei vari aspetti di tale patrimonio.

4. Per “Stati aderenti” s’intendono gli Stati legati da questa Convenzione e tra i quali la Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Parti della Convenzione, conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In tale contesto l’espressione “Stati aderenti” si riferisce anche a quei territori.

Articolo 3

Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione può essere interpretato nel senso di:

a) alterare lo stato o diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati patrimonio mondiale nel quadro della Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 a cui un elemento del patrimonio culturale immateriale è direttamente associato; o

b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati aderenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale relativo ai diritti del-

la proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parti.

II Organi della Convenzione

Articolo 4 Assemblea Generale degli Stati aderenti

1. Viene istituita un'Assemblea generale degli Stati aderenti, di seguito denominata "Assemblea Generale". L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della presente Convenzione

2. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale o di almeno un terzo degli Stati aderenti

3. L'Assemblea Generale adotta il proprio regolamento interno

Articolo 5 Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

1. Viene istituito presso l'Unesco un Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, di seguito denominato "Il Comitato". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati aderenti, eletti dagli Stati aderenti riuniti in Assemblea Generale. non appena la Presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero degli Stati Membri del Comitato sarà aumentato a 24 allorché il numero degli Stati aderenti della Convenzione raggiungerà 50.

Articolo 6

Elezione e Mandato degli Stati Membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati Membri del Comitato deve ubbidire ai principi di un'equa ripartizione geografica e della rotazione.
2. Gli Stati Membri del Comitato sono eletti per un mandato di 4 anni dagli Stati aderenti della Convenzione riuniti in Assemblea Generale.
3. Tuttavia, il mandato della metà degli Stati Membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti tirando a sorte durante la prima elezione.
4. Ogni due anni, l'Assemblea Generale procede al rinnovo della metà degli Stati Membri del Comitato.
5. Essa eleggerà anche tanti Stati Membri del Comitato quanti ne sono necessari per occupare i seggi vacanti.
6. Uno Stato Membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.
7. Gli Stati Membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nei diversi settori del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 7

Funzioni del Comitato

- Fatte salve le altre competenze che gli sono conferite dalla presente Convenzione, le funzioni del Comitato sono le seguenti:
- a) promuovere gli obiettivi della Convenzione, incoraggiare e monitorare la sua attuazione;
 - b) dare istruzioni sulle migliori prassi e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
 - c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale un progetto per l'utilizzo delle risorse del fondo, conformemente all'art 25;

d) cercare i mezzi per accrescere le sue risorse e prendere le misure necessarie a tal fine in conformità a con l'articolo 25;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale le direttive operative per l'attuazione della presente Convenzione;

f) esaminare conformemente all'articolo 29, i rapporti presentati dagli Stati aderenti e riassumerli per l'Assemblea Generale;

g) esaminare le richieste presentato dagli Stati aderenti e decidere sulle stesse, conformemente a criteri oggettivi di selezione stabiliti dal Comitato e approvati dall'Assemblea Generale, in merito a:

(I) l'iscrizione sulle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;

(II) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Articolo 8

Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato è responsabile davanti all'Assemblea Generale. Esso fa rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di due terzi dei suoi Membri.

3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, organi consultivi ad hoc che ritiene necessari per svolgere le proprie mansioni.

4. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni qualsiasi ente pubblico o privato, nonché persone fisiche, aventi una competenza accertata nei differenti settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su materie specifiche.

Articolo 9

Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato propone all'Assemblea Generale l'accREDITAMENTO di Organizzazioni non governative aventi una accertata competenza

nel settore del patrimonio culturale immateriale. Queste organizzazioni avranno funzioni consultive presso il Comitato.

2. Il Comitato propone inoltre all'Assemblea Generale i criteri e le modalità di tale accreditamento.

Articolo 10
Il Segretariato

1. Il Comitato è assistito dal Segretariato dell'Unesco.

2. Il Segretariato predispone la documentazione dell'Assemblea Generale e del Comitato, nonché la bozza di ordine del giorno delle loro riunioni e assicura l'esecuzione delle loro decisioni

III

Salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Articolo 11
Ruolo degli Stati aderenti

Spetta a ciascuno Stato aderente:

a) prendere i provvedimenti necessari per assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio;

b) tra le varie misure di salvaguardia di cui all'art. 2, paragrafo 3, individuare e definire i differenti elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative competenti.

Articolo 12
Inventari

1. Per assicurare l'individuazione, in vista della salvaguar-

dia, ciascuno Stato aderente si impegna a compilare, in modo adeguato alla propria situazione, uno o più inventari dei beni culturali immateriali presenti sul suo territorio. Questi inventari sono regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato aderente allorché sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato in conformità con l'articolo 29, fornisce le opportune informazioni riguardo a tali inventari.

Articolo 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio, ciascuno Stato aderente si impegna a fare ogni sforzo per:

a) adottare una politica generale volta a promuovere la tutela del patrimonio culturale immateriale nella società, e ad integrare la salvaguardia di tale patrimonio nei programmi di pianificazione;

b) designare o istituire uno o più organi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio;

c) promuovere studi scientifici, tecnici ed artistici, così come metodologie di ricerca, per una salvaguardia efficace dei beni culturali immateriali, in particolare dei beni culturali immateriali in pericolo;

d) adottare adeguate misure giuridiche, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:

(I) favorire la creazione o a rafforzare Enti competenti per la formazione nella gestione del patrimonio culturale immateriale e nella trasmissione di questo patrimonio, tramite forum e spazi destinati alla sua rappresentazione o espressione;

(II) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, nel rispetto delle consuetudini che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio;

(III) creare istituzioni in materia di documentazione sul patrimonio culturale immateriale, nonché facilitare l'accesso agli stessi.

Articolo 14
Educazione, sensibilizzazione e capacity-building

Ciascuno stato si impegna a fare ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati al fine di:

a) assicurare il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:

(I) programmi educativi, di sensibilizzazione e di informazione destinati al pubblico in generale, in particolare ai giovani;

(II) programmi educativi e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;

(III) attività di capacity building per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare in materia di gestione e ricerca scientifica; e

(IV) mezzi informali di trasmissione dei saperi;

b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano questo patrimonio, nonché sulle attività svolte in attuazione della presente Convenzione;

c) promuovere l'educazione alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria la cui esistenza è necessaria per l'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 15
Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nel quadro delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di ciascuno Stato aderente si impegna a garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove opportuno, individui che creino, mantengano e trasmettano tale patrimonio e a coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

IV

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Articolo 16

Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità

1. Al fine di garantire una miglior visibilità del patrimonio culturale immateriale, e di far acquisire la consapevolezza della sua importanza e di incoraggiare il dialogo nel rispetto della diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati aderenti interessati, si impegna ad istituire, aggiornare o pubblicare una Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità

2. Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale, i criteri che presidono all'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di tale Lista rappresentativa

Articolo 17

Lista del Patrimonio Culturale Immateriale che necessita di una salvaguardia urgente

1. In vista dell'adozione di adeguate misure di salvaguardia, il Comitato istituisce, aggiorna e pubblica una Lista del Patrimonio Culturale Immateriale che necessita di una urgente salvaguardia, ed iscrive tale patrimonio sulla Lista, a richiesta dello Stato aderente interessato.

2. Il Comitato elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza – il cui criterio oggettivo è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato – il Comitato

può iscrivere un bene del patrimonio in oggetto nella Lista menzionata al paragrafo 1, in consultazione con lo Stato aderente interessato.

Articolo 18
Programmi, progetti e attività per la salvaguardia
del Patrimonio Culturale Immateriale

1. Sulla base di proposte presentate dagli Stati aderenti e conformemente ai criteri che sono definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea Generale, il Comitato seleziona periodicamente e promuove programmi, progetti ed attività a carattere nazionale, sub-regionale e regionale, di salvaguardia del patrimonio che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi di questa Convenzione, tenendo conto dei bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine, esso riceve, esamina ed approva le richieste di assistenza internazionale degli Stati aderenti per la preparazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagna la realizzazione di tali progetti, programmi ed attività, con la diffusione delle prassi migliori, secondo la modalità che esso stesso avrà determinato.

V
Cooperazione ed assistenza internazionali

Articolo 19
Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la Cooperazione internazionale comprende, tra gli altri, lo scambio di informazioni e di esperienze, iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati aderenti nei loro sforzi per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni previste dalle legislazioni nazionali, dai loro diritti e pratiche consuetudinari, gli Stati aderenti riconosco-

no che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità ed a tal fine esse s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale.

Articolo 20 **Scopi dell'assistenza internazionale**

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti scopi;

- a) la salvaguardia del patrimonio iscritto nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale che necessita di urgente salvaguardia;
- b) la preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) il supporto a programmi, progetti ed attività intraprese a livello nazionale, sub regionale e regionale, volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale,
- d) ogni altro scopo che il Comitato ritiene necessario.

Articolo 21 **Forme di assistenza internazionale**

L'assistenza concessa dal Comitato ad uno Stato aderente è disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo contemplato all'articolo 24, e potrà avere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative e di altra natura;
- e) creazione e utilizzo di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzature e know-how;
- g) altre forme di assistenza finanziaria e tecnica, ivi compreso, ove appropriato, la concessione di prestiti a basso tasso di interesse e le donazioni.

Articolo 22

Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato stabilisce la procedura d'esame delle richieste di assistenza internazionale, e specifica quali siano le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti, gli interventi necessari e la valutazione del loro costo.
2. In caso di emergenza, le richieste di assistenza devono essere esaminate dal Comitato in via prioritaria.
3. Al fine di addivenire ad una decisione, il Comitato intraprende gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Articolo 23

Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato aderente può presentare al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Tale domanda può altresì essere presentata congiuntamente da due o più Stati aderenti.
3. La domanda deve includere le informazioni previste all'articolo 22, paragrafo 1 insieme alla documentazione necessaria.

Articolo 24

Ruolo degli Stati aderenti beneficiari

1. In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa deve essere regolamentata da un accordo fra lo Stato aderente beneficiario ed il Comitato.
2. Di regola, lo Stato aderente beneficiario deve partecipare, nei limiti delle proprie risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato aderente beneficiario deve sottoporre al Comitato un rapporto sull'uso fatto dell'assistenza accordata in favore della salva-

guardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

VI

Fondo dei Patrimonio Culturale Immateriale

Articolo 25

Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un “Fondo per la salvaguardia del Patrimonio Culturale immateriale; in seguito denominato “il Fondo”.

2. il Fondo è costituito da fondi fiduciari istituiti conformemente alle disposizioni dei Regolamenti Finanziari dell’Unesco.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

(a) contributi degli Stati aderenti;

(b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza Generale dell’Unesco;

(c) contributi donazioni o lasciti che potranno essere fatti da:

(I) altri Stati;

(II) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, nonché altre Organizzazioni internazionali;

(III) enti pubblici o privati o individui;

(d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;

(e) fondi che provengono da raccolte di denaro e introiti che derivano da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;

(f) ogni altra risorsa autorizzata dai regolamenti del Fondo, che saranno elaborati dal Comitato.

4. L’uso delle risorse da parte del Comitato deve essere deciso in base alle linee guida stabilite dall’Assemblea generale.

5. Il Comitato può accettare contributi ed altre forme di assistenza fornite per scopi generali o specifici che si riferiscono a progetti determinati purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo che

sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione, può essere apposta ai contributi fatti al Fondo.

Articolo 26 **Contributi degli Stati aderenti al Fondo**

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare gli Stati aderenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare - calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati - sarà determinato dall'Assemblea Generale. Questa decisione dell'Assemblea Generale sarà adottata a maggioranza degli Stati aderenti presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente Articolo. In alcun caso il contributo dello Stato aderente potrà suonare l'1% del suo contributo al bilancio ordinario dell'Unesco.

2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Uno Stato Parte alla presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente Articolo s'impegnerà a ritirare detta dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto con riguardo al contributo dovuto dallo Stato fino alla data di apertura della successiva sessione dell'Assemblea Generale.

4. Per consentire al Comitato di pianificare in modo efficace le sue operazioni, i contributi degli Stati aderenti alla presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, devono essere versati su base regolare, almeno ogni due anni, e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi che essi avrebbero dovuto versare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo.

5. Ogni Stato aderente alla presente Convenzione, che sia in arretrato con il pagamento del suo contributo obbligatorio o volontario per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente, non è eleggibile come Membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di uno Stato che si trovi in tale condizione e che è già Membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni previste dall'Articolo 6 della presente Convenzione.

Articolo 27

Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati aderenti che desiderano versare contributi volontari oltre a quelli previsti dall'Articolo 26 devono informare il Comitato al più presto in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le proprie attività.

Articolo 28

Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati aderenti devono fornire, nella misura del possibile, il loro supporto alle campagne internazionali per la raccolta di fondi organizzate a favore del Fondo sotto gli auspici dell'Unesco.

VII Rapporti

Articolo 29

Rapporti degli Stati aderenti

Gli Stati aderenti devono presentare al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità prescritte dal Comitato, rapporti sulle disposizioni legislative, regolamentari e di altro tipo adottate per l'attua-

zione di questa Convenzione.

Articolo 30
Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle proprie attività e dei rapporti degli Stati aderenti di cui all'Articolo 29, il Comitato deve sottoporre un rapporto all'Assemblea Generale in occasione di ciascuna delle sue sessioni.

2. Questo rapporto deve essere sottoposto all'attenzione della Conferenza Generale dell'UNESCO.

VIII
Clausola di transizione

Articolo 31
**Relazione con la Proclamazione dei Capolavori
del Patrimonio Culturale Orale e Immateriale dell'Umanità**

1. Il Comitato includerà nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell'Umanità i beni proclamati "Capolavori del Patrimonio Culturale Orale ed Immateriale dell'Umanità", prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. L'inclusione di questi beni nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità in nessun caso pregiudicherà i criteri per le future iscrizioni stabiliti secondo quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Nessuna altra Proclamazione sarà effettuata dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione.

IX Disposizioni finali

Articolo 32

Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'Unesco, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Direttore Generale dell'Unesco.

Articolo 33

Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non Membri dell'UNESCO invitati ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione è altresì aperta all'adesione dei territori i quali godono di una completa autonomia interna riconosciuta in quanto tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno raggiunto una completa indipendenza, conformemente alla risoluzione 1541 (XV) dell'assemblea Generale e che hanno competenza nelle materie disciplinate da questa Convenzione, compresa la competenza ad aderire a trattati su tali materie.
3. Lo strumento di adesione deve essere depositato presso il Direttore Generale dell'Unesco.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data

del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo per quegli Stati che avranno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a quella data o precedentemente Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato aderente tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 35

Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le disposizioni di seguito riportate si applicano agli Stati aderenti che hanno un ordinamento costituzionale federale o non unitario;

(a) Per quanto riguarda le disposizioni di questa Convenzione, la cui applicazione rientra nella competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale saranno gli stessi di quelli degli Stati aderenti che non sono stati federali;

(b) per quanto riguarda le disposizioni di questa Convenzione, la cui applicazione rientra nella competenza di ciascuno Stato, Paese, Provincia o Cantone membro, che non è tenuto, in base al sistema costituzionale della federazione, a prendere misure legislative, il governo federale, deve informare le autorità competenti di tale Stato, Paese, Provincia o Cantone delle suddette disposizioni raccomandando la loro adozione.

Articolo 36

Denuncia

1. Ciascuno Stato aderente ha la facoltà di denunciare la presente Convenzione.

2 La denuncia deve essere notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Centrale dell'Unesco.

3 La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non pregiudica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato aderente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Articolo 37
Funzioni del depositario

Il Direttore Generale dell'UNESCO, nella sua qualità di Depositario della presente Convenzione, informa gli Stati Membri dell'Organizzazione, gli Stati non Membri dell'Organizzazione di cui all'articolo 33, nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione previsti dagli Articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'Articolo 36.

Articolo 38
Emendamenti

1 Ogni Stato aderente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, proporre emendamenti a questa Convenzione il Direttore Generale deve trasmettere tale comunicazione a tutti gli Stati aderenti. Se, nei sei mesi dalla data della trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati aderenti da una risposta favorevole alla richiesta, il Direttore Generale è tenuto a presentare tale proposta alla successiva sessione dell'Assemblea Generale, per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati aderenti presenti e votanti.

3 Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati aderenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per i soli Stati aderenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo da parte dei due terzi degli Stati aderenti. Successivamente, per ciascuno Stato aderente che ratifica, accetta, approva o aderisce ad un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito, ad opera di tale Stato aderente, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti all'Articolo 5 concernenti il numero di Stati Membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore nel momento in cui sono adottati.

6. Uno Stato che diviene Parte di questa Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del Presente articolo se non è espressa una diversa volontà, è considerato: (a) come Parte della presente Convenzione in tal modo emendata; e (b) come Parte della Convenzione non emendata in relazione ad ogni Stato aderente non vincolato dagli emendamenti.

Articolo 39
Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, i sei testi facendo ugualmente fede.

Articolo 40
Registrazione

In conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'Unesco.

Fatto a Parigi il 3 novembre 2003, in due esemplari autentici recanti la firma del Presidente della 32^{ma} sessione della Conferenza Generale e del Direttore Generale dell'Unesco. Questi due esemplari sono depositati negli archivi dell'Unesco. Copie certificate conformi sono rilasciate a tutti gli Stati di cui agli Articoli 32 e 33, nonché alle Nazioni Unite.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione adottato nelle forme dovute dalla Conferenza Generale dell'UNESCO alla sua 32^{ma} sessione, che si è tenuta a Parigi e che è stata dichiarata chiusa il 17 ottobre 2003.

**CONVENZIONE
SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
MONDIALE, CULTURALE E NATURALE
DELL'UMANITÀ (1972)**

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità (1972)

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono viepiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che l'aggrava con fenomeni d'alterazione o distruzione ancora più temibili,

Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,

Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l'ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova,

Ricordando che l'Atto costitutivo dell'Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine,

Considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l'importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,

Considerato che certi beni del patrimonio culturale naturale

offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell'umanità,

Considerato che dinanzi all'ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,

Considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni,

Dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione:

I Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;

- i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo,
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

II Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e Naturale

Art. 4

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assi-

stenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

- a. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;
- b. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;
- c. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;
- d. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio;
- e. di favorire l'istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.

Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e impregiudicati i diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati partecipi della presente Convenzione riconoscono che

esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l'intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.

2. Conseguentemente, gli Stati partecipi della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s'impegnano a prestare il proprio concorso all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.

3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione.

Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s'intende l'attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.

III

Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 8

1. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati partecipi della presente Convenzione, eletti dagli Stati

partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all'entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L'elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l'elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.

3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, nella misura del possibile, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, dev'essere corredato di una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull'interesse da essi offerto.

2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L'aggiornamento dell'elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.

3. L'iscrizione di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L'iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica

affatto i diritti delle parti contendenti.

4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell'elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l'assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d'urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.

5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell'uno o nell'altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di respingere una domanda d'iscrizione nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.

7. Il Comitato, d'intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell'uno o nell'altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4

dell'articolo II non significa in alcun modo ch'esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall'iscrizione in questi elenchi.

Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d'assistenza internazionale formulate dagli Stati partecipi della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o suscettivi d'essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo II. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o rianimazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull'identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 quando ricerche preliminari abbiano permesso d'accertare che quest'ultime meritano d'essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all'occorrenza la natura e l'entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d'intervento. Esso lo fa tenendo conto dell'importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l'assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell'urgenza dei lavori da intraprendere, dell'importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un'assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l'impiego delle risorse del fondo istituito giusta l'articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l'attuazione dei suoi programmi e l'esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e dell'Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l'esecuzione delle costei decisioni.

IV

Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a. i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipanti della presente Convenzione;

b. i pagamenti, doni o legati che potranno fare:

(I) altri Stati,

(II) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,

(III) organismi pubblici o privati o persone private;

c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;

d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo;

e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l'attuazione di questo programma

o l'esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

Art. 16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall'assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell'assemblea generale dev'essere presa alla maggioranza degli Stati partecipi presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l'1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all'articolo 31 o all'articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell'assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch'essi avrebbe-

ro dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l'anno in corso e l'anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s'applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell'articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

Art. 17

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l'istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

Art. 18

Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 15.

V

Condizioni e modalità dell'assistenza internazionale

Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può doman-

dare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d'informazione e i documenti previsti nell'articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13, del capoverso c dell'articolo 22 e dell'articolo 23, l'assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11.

Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d'esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l'urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.

2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d'urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.

3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DELL'UNESCO
SULLA DIVERSITÀ CULTURALE

Parigi, 2 novembre 2001

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE

UNESCO, la Conferenza Generale,

Impegnata nella piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e negli altri accordi internazionali del 1966 relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici e a quelli economici, sociali e culturali;

Ricordando che il preambolo della costituzione dell'UNESCO afferma che l'ampia diffusione della cultura e l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e interesse;

Richiamandosi inoltre all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti, quello di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere necessari per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed immagini";

In riferimento a quanto previsto in merito alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti culturali negli accordi internazionali stipulati dall'UNESCO 1;

Riaffermando che la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita 2;

Notando che la cultura è il cuore dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità, la coesione sociale e sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;

Affermando che il rispetto per la diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le migliori garanzie per la pace e la sicurezza internazionale;

Aspirando ad una maggiore solidarietà sulla base del riconosci-

mento della diversità culturale, della consapevolezza dell'unicità del genere umano e dello sviluppo degli scambi interculturali;

Considerando che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, benché rappresenti una sfida per le diversità culturali, crea le condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà ;

Consapevole dello specifico mandato che è stato assegnato all'UNESCO, nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di assicurare la tutela e promozione della feconda diversità delle culture;

Proclama i principi che seguono e adotta la presente Dichiarazione:

IDENTITÀ. DIVERSITÀ E PLURALISMO

Articolo 1

La diversità culturale: il patrimonio comune dell'umanità

La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna nell'unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che costituiscono l'umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell'umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future.

Articolo 2

Dalla diversità culturale al pluralismo culturale

Nelle nostre società sempre più differenziate, è essenziale assicurare un'interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie

di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e lo sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.

Articolo 3

La diversità culturale come fattore di sviluppo

La diversità culturale amplia la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un'esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e spirituale.

DIVERSITÀ CULTURALE E DIRITTI UMANI

Articolo 4

I diritti umani come garanzie della diversità culturale

La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.

Articolo 5

I diritti culturali come ambiente favorevole alla diversità culturale

I diritti culturali sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità

creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali come definiti dall'Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e dagli Articoli 13 e 15 della Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali. Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 6

Verso un accesso alla diversità culturale per tutti

Oltre ad assicurare la libera circolazione di idee attraverso parole e immagini, bisogna vegliare affinché tutte le culture possano esprimersi e di farsi conoscere. La libertà di espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, l'accesso paritario all'arte e alla conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato digitale, e la possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di espressione e di diffusione sono le garanzie della diversità culturale.

DIVERSITÀ CULTURALE E CREATIVITÀ

Articolo 7

Il patrimonio culturale come fonte principale della creatività

La creazione si basa sulle radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in contatto con altre culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue forme deve essere conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future come testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua diversità e da ispirare un dialogo autentico tra culture.

Articolo 8

Beni e servizi culturali : dei prodotti unici

A fronte del cambiamento economico e tecnologico di questo momento storico, che apre ampie prospettive di creazione e innovazione, bisogna prestare particolarmente attenzione alla diversità dell'offerta di lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli artisti come alla specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di identità, valori e significati, non devono essere trattati come semplici prodotti o merci di consumo.

Articolo 9

Le politiche culturali come catalizzatori della creatività

Oltre ad assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere, le politiche culturali devono creare condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione di beni e servizi culturali diversificati attraverso industrie culturali che abbiano modo di affermarsi a livello sia locale che globale. Ogni Stato, con il dovuto riguardo ai suoi obblighi internazionali, ha il compito di definire la sua politica culturale e di realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia tramite sostegni operativi, sia tramite cornici normative appropriate.

DIVERSITÀ CULTURALE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Articolo 10

Rafforzare le capacità di creazione e di diffusione a livello mondiale

A fronte degli attuali squilibri nella circolazione e negli scambi di beni e servizi culturali a livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale con lo scopo di dare a tutti i Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo e quelli in fase di transizione, la

possibilità di stabilire industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale e internazionale.

Articolo 11
Istituire collaborazioni fra il settore pubblico,
il settore privato e la società civile

Le sole forze del mercato non possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la chiave dello sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, il primato della politica pubblica, in collaborazione con il settore privato e con la società civile, deve essere riaffermato.

Articolo 12
Il ruolo dell'UNESCO

L'UNESCO, in virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:

Promuovere l'integrazione dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo elaborate all'interno dei vari organismi intergovernativi;

Servire come punto di riferimento e come forum dove gli stati, le organizzazioni governative e non governative, la società civile e il settore privato possano trovarsi insieme per elaborare concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità culturale;

Perseguire le sue attività per stabilire standard, stimolare la consapevolezza e sviluppare capacità nelle aree collegate alla presente Dichiarazione all'interno dei suoi campi di competenza;

Facilitare la realizzazione del Piano di Azione, le cui principali linee sono allegate alla Presente Dichiarazione.

LINEE PRINCIPALI DI UN PIANO DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL'UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE

Gli Stati Membri si impegnano a prendere misure appropriate per diffondere ampiamente la "Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla Diversità Culturale", cooperando in particolare con l'intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:

Approfondire il dibattito internazionale su questioni connesse alla diversità culturale, in particolare per quanto riguarda i suoi legami con lo sviluppo e il suo impatto sulla formulazione di politiche, a livello sia nazionale che internazionale; portando avanti soprattutto la considerazione dell'opportunità di uno strumento legale internazionale sulla diversità culturale.

Avanzare sul fronte della definizione di principi, standard e pratiche, a livello sia nazionale che internazionale, oltre che di modalità di sviluppo della consapevolezza e modelli di cooperazione, che siano più idonei alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale.

Incoraggiare lo scambio di conoscenze e sistemi validi riguardanti il pluralismo culturale con lo scopo di facilitare, in società diversificate, l'inclusione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da vari percorsi culturali.

Avanzare ulteriormente nel cammino verso la comprensione e la chiarificazione del contenuto dei diritti culturali come parte integrante dei diritti umani.

Salvaguardare il patrimonio linguistico dell'umanità e offrire sostegno all'espressione, alla creazione e alla diffusione nel numero maggiore possibile di lingue.

Incoraggiare la diversità linguistica – pur rispettando la madre-

lingua – a tutti i livelli di istruzione, ovunque possibile, e incoraggiare l'apprendimento di diverse lingue a partire dall'infanzia.

Promuovere attraverso l'istruzione una consapevolezza della valenza positiva della diversità culturale e migliorare a questo scopo sia la programmazione che la formazione degli insegnanti.

Inserire, dove appropriato, le pedagogie tradizionali nel processo educativo con lo scopo di conservare e ottimizzare i metodi culturalmente appropriati per la comunicazione e la trasmissione del sapere.

Incoraggiare l'“alfabetizzazione digitale” e assicurare una maggiore padronanza delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere viste sia come disciplina educativa che come strumenti pedagogici in grado di valorizzare l'efficacia dei servizi educativi.

Promuovere la diversità linguistica nel cyberspazio e incoraggiare l'accesso universale attraverso la rete globale a tutte le informazioni di pubblico dominio.

Contrastare il divario digitale, in stretta cooperazione con le istituzioni competenti del sistema rilevanti delle Nazioni Unite, incoraggiando l'accesso alle nuove tecnologie da parte dei paesi in via di sviluppo, aiutandoli a padroneggiare le tecnologie dell'informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali endogeni e l'accesso da parte di questi paesi alle risorse digitali educative, culturali e scientifiche disponibili a livello mondiale.

Incoraggiare la produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei media e nelle reti globali di informazione e, a questo scopo, promuovere il ruolo dei servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di qualità, in particolare incoraggiando la creazione di meccanismi cooperativi per facilitare la loro distribuzione.

Formulare politiche e strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in particolare il patrimonio culturale orale e immateriale, e combattere il traffico illegale di beni e servizi culturali.

Rispettare e proteggere la conoscenza tradizionale, in partico-

lare quello delle popolazioni indigene; riconoscere il contributo della conoscenza tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, e incoraggiare le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale.

Incoraggiare la mobilità di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di programmi e collaborazioni di ricerca internazionale, e allo stesso tempo impegnarsi per conservare e valorizzare la capacità creativa dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.

Assicurare la protezione del copyright e del diritto d'autore ad esso collegati nell'interesse dello sviluppo della creatività contemporanea e della giusta remunerazione del lavoro creativo, e allo stesso tempo sostenere il diritto pubblico di accesso alla cultura, in accordo con l'Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo.

Assistere la manifestazione e il consolidamento delle industrie culturali nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione e, a questo scopo, cooperare allo sviluppo delle infrastrutture e abilità necessarie, incoraggiando la comparsa di mercati locali vitali, e semplificare l'accesso ai prodotti culturali di questi paesi al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale.

Sviluppare politiche culturali, elaborati per promuovere i principi contenuti nella Dichiarazione, compresi accordi di supporto operativo e/o quadri normativi appropriati, in accordo con gli obblighi internazionali di ogni Stato.

Coinvolgere da vicino la società civile nell'elaborazione di politiche pubbliche dirette a salvaguardare e promuovere la diversità culturale.

Riconoscere e incoraggiare il contributo che il settore privato può offrire per valorizzare la diversità culturale e facilitare a questo scopo la creazione di forum di dialogo tra il settore pubblico e quello privato.

Gli Stati Membri raccomandano che il Direttore Generale prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in questo Piano di Azione nella realizzazione dei programmi dell'UNESCO e comunichi questi ultimi alle istituzioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine di

rafforzare la sinergia delle azioni in favore della diversità culturale.

Tra queste, in particolare, l'Accordo di Firenze del 1950 e il suo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione Universale sui diritti d'autore del 1952, la Dichiarazione dei Principi della Cooperazione culturale internazionale del 1966, la Convenzione sui mezzi per proibire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illegali di beni culturali (1970), la Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la Dichiarazione dell'UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziale del 1978, la Raccomandazione riguardante lo status dell'artista del 1980, e la Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del 1989.

Questa definizione è in linea con le conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (Mondiacult, Città del Messico, 1982), della Commissione mondiale sulla cultura e lo sviluppo (La nostra diversità creativa, 1995), e della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).



Le lunghe code d'asfalto delle ferie d'agosto,
il fast food, risate e applausi a comando nelle tv,
i monocali, i pesticidi nel piatto, il tempo ridotto
a orario, sono nemici del Verde al pari del
nucleare civile e militare, dell'inquinamento,
delle armi e delle guerre, delle manipolazioni
genetiche, dell'intolleranza e del
consumismo, della violenza sugli animali
e della distruzione della bellezza
paesaggistica o artistica,
di vita e memoria.





Tana de Zulueta

Ha iniziato la sua attività di giornalista come collaboratrice della BBC, Granada e ITV. Corrispondente a Roma del Sunday Times per dieci anni, dal 1977 al 1987 (lasciò il giornale quando lo comprò Murdoch), ha svolto la medesima funzione per The Economist durante gli anni cruciali della fine della Prima Repubblica, dal 1987 al 1996.

Dall'aprile del 1996 membro del Senato della Repubblica, è stata relatrice del rapporto sul traffico di persone approvato il 5 dicembre 2000. Dal 1996 al 2001 è stata vice presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

Rieledda nel maggio 2001 nella lista dell'Ulivo, è stata membro della commissione Affari Esteri dal 2001 al febbraio 2005, della commissione speciale per i Diritti Umani e della commissione Difesa per tutta la durata della legislatura e della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito.

Eletta alla Camera dei Deputati nelle liste dei Verdi.

È vicepresidente della Commissione Affari esteri e comunitari.

Membro della Commissione Difesa.


Capodelegazione della delegazione italiana ad EuroMed, l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea.

Presidente della Commissione Cultura e Immigrazione di EuroMed.

Fabrizia Pratesi
Settore Biotecnologie

L'ultima rapina

I brevetti sul vivente



UTENSILI 1

UTENSILI • Quaderni programmatici della Federazione dei Verdi



A cura di Anna Donati
Settore Trasporti e infrastrutture

Cantieri utili

I Sì dei Verdi per la mobilità sostenibile

UTENSILI 2

Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB - Roma

UTENSILI direttore editoriale Gianpaolo Silvestri



UTENSILI n1

Verde antico. Tutela dei Beni culturali immateriali.

- Supplemento al numero odierno di "**Notizie verdi**", organo ufficiale di informazione della **Federazione dei Verdi**

- Direttore della collana: **Gianpaolo Silvestri**

- Direttore responsabile: **Enrico Fontana**

- Comitato editoriale:

- **Roberto Poletti, Giuseppe Trepiccione, Gianpaolo Silvestri** (inserti Mappe e Utensili)

Editore **Undicidue** srl, via R. Fiore, 8 - Roma

- Progetto grafico e impaginazione: **Sagg** - Roma

- Reg. Trib. di Roma n. 34 del 7/2/2005

- Stampato il mese di ottobre 2007, da **Spedalgraf Stampa**, via Cupra, 23 - Roma

- Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 comma 1 CNS - Roma
